



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021- n. XI/5365

Programma 2021 – 2023 Di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo 3

Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5368

Concessione di contributi regionali a favore degli enti locali interessati da eventi calamitosi naturali di livello regionale o sovralocale occorsi sul territorio della Regione Lombardia nel corso dell'anno 2020 (d.a.r. 31 maggio 2021 – n. 772) 7

Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5373

Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – Definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del servizio socio sanitario regionale 11

Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5377

Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – 2021 29

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 14 ottobre 2021 - n. 13708

POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione terza finestra (dal 6 settembre 2021 al 24 settembre 2021 – d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - I provvedimento 37

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto direttore generale 12 ottobre 2021 - n. 13567

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società Unicaa srl, via Carlo Serassi 7, Bergamo: autorizzazione a procedere alla chiusura di sedi operative dislocate presso la Regione Campania. 41

Decreto direttore generale 12 ottobre 2021 - n. 13568

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società Unicaa s.r.l., via Carlo Serassi 7, Bergamo: autorizzazione a procedere alla chiusura di una sede operativa dislocata presso la Regione Friuli-Venezia Giulia 44

Decreto direttore generale 12 ottobre 2021 - n. 13570

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società Unicaa s.r.l., via Carlo Serassi, 7 Bergamo. Autorizzazione chiusura sede operativa dislocata in Regione Lombardia 46

Decreto dirigente unità organizzativa 12 ottobre 2021 - n. 13585

Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/22. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna. Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia di Milano, Sezione Quarta, n. 02203/2021 dell'11 ottobre 2021 49

Decreto dirigente struttura 14 ottobre 2021 - n. 13692

Modifica al d.d.s. 4 settembre 2018 - n. 12537 avente ad oggetto «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane» 51

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 6 ottobre 2021 - n. 13258

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Rimodellamento e impermeabilizzazione stagno» e impegno di euro 15.000,00 a favore del comune di Pontirolo Nuovo 66

Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2021 - n. 13516

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12190 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della provincia di Mantova, della somma pari a 200.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: «Attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza, esecuzione dei monitoraggi o di indagini di caratterizzazione, elaborazioni di analisi di rischio ed eventuali altri interventi non prevedibili e non preventivabili» (Cup G67520000210001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali 69

Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2021 - n. 13517

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12190 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della provincia di Mantova, della somma pari a 12.000.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: interventi ed attività finalizzate alla bonifica del Canale Sisma: - indagini integrative specifiche di caratterizzazione - individuazione e realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza necessari (CUP G68C20000360001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali 71

Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2021 - n. 13518

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12190 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della provincia di Mantova, della somma pari a 58.520,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: «Completamento dell'intervento - esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della conca di Valdaro» (CUP G69C20000440001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali 73

Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2021 - n. 13521

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12190 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo Di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della provincia di Mantova, della somma pari a 200.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: «Prosecuzione attività finanziata con accordo integrativo del 12 maggio 2016 - Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del basso Mincio in prossimità della conca di Valdaro» (CUP G69C20000440001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali 75

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 11 ottobre 2021 - n. 13500

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 77

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 11 ottobre 2021- n. XI/5365

Programma 2021 – 2023 Di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i. ed in particolare l'art. 61 che definisce le competenze delle Regioni in materia di difesa del suolo;
- l'art. 3, comma 108, della l.r. 5 gennaio 2000, n.1 che definisce le funzioni di competenza regionale in materia di risorse idriche e difesa del suolo;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;
- la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica», come modificata dalla l.c.r.n. 65 del 28 luglio 2020 «Assessment al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali», che all'art. 1 comma 10 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la d.g.r. XI/3531 del 5 agosto 2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, comma 4) - 33° provvedimento» che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica, di cui agli Allegati 1,2 e 3, prevedendo un finanziamento regionale complessivo pari a € 2.964.385.033,00»;
- la d.g.r. XI/3671 del 13 ottobre 2020 «Piano Regionale l.r. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo» che ha approvato un programma di interventi prevedendo un finanziamento regionale complessivo pari a € 138.090.000,00;

Rilevato che gli eventi alluvionali e i fenomeni franosi che si sono verificati negli ultimi anni, e in particolare nel 2021, in Lombardia hanno evidenziato la vulnerabilità di alcuni ambiti del territorio regionale;

Dato atto che per prevenire e sanare situazioni di rischio idrogeologico ed idraulico gravanti su centri abitati o infrastrutture è necessario intervenire con diversi programmi di intervento sia per le fasi di gestione dell'emergenza, con gli strumenti previsti al Capo IV del d.lgs. 1/2018 «Codice della Protezione Civile», che per le fasi successive, con interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico;

Visto il d.d.g. n. 12846 del 29 settembre 2021 di aggiornamento del Nucleo di valutazione «Programmazione e attuazione interventi strutturali di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico» con l'obiettivo di contribuire alla predisposizione dei Piani e Programmi degli interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, finanziati sia con fondi regionali che statali, tenuto conto dei criteri deliberati dalla Giunta stessa e delle esigenze segnalate dagli Enti Locali e Territoriali, anche avvalendosi del supporto degli Uffici Territoriali Regionali, e per garantire l'adeguato coordinamento tra le diverse forme di programmazione di interventi di Protezione Civile nell'ambito della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;

Preso atto che il Nucleo di valutazione, sopra richiamato, ha elaborato, nel corso dell'attività condotta nel 2020, indicazioni tecniche finalizzate alla selezione degli interventi da proporre alla Giunta, come risulta dai report di lavoro agli atti della U.O. Difesa del suolo e gestione attività commissariali così sintetizzabili:

- intensità dei fenomeni (stato di attività per fenomeni franosi e tempo di ritorno per fenomeni alluvionali) e rilevanza dei beni esposti (popolazione, centri abitati e infrastrutture principali);
- conoscenze presenti negli archivi e database della U.O. Difesa del suolo e gestione attività commissariali e degli Uffici Territoriali Regionali;
- ambiti ricompresi nell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (Elaborato 2) del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) o nelle mappe della pe-

ricolosità e del rischio di alluvioni di cui al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE;

- aree interessate da dissesti idrogeologici, ancorché non ancora incluse negli strumenti conoscitivi di cui al punto precedente e non inseriti nei Piani degli interventi per il ripristino delle normali condizioni di vita e per la riduzione del rischio residuo, approntati ai sensi del d.lgs. 1/2018 e della l.r. 16/2004;
- evidenza di gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumità rilevata da documentazione progettuale e/o studi di fattibilità;
- situazioni di rischio segnalate dagli Uffici Territoriali Regionali;

Ritenuto di far proprie le indicazioni tecniche soprarichiamate e di dettagliare i criteri per l'individuazione e la selezione degli interventi da finanziare prioritariamente come di seguito riportato:

1. ricognizione, di concerto con gli UTR tramite l'applicativo «Opere di Difesa del Suolo – Segnalazioni e Monitoraggio» (ODSM), delle necessità di intervento urgente, di carattere strutturale e di manutenzione straordinaria;
2. individuazione di aree interessate da dissesti idrogeologici, con eventi calamitosi accaduti, in particolare, nell'estate 2021, ancorché non inclusi nei Piani degli interventi per il ripristino delle normali condizioni di vita e per la riduzione del rischio residuo, approntati ai sensi del d.lgs. 1/2018 e della l.r. 16/2004;
3. estrazione dal «Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo» (ReNDiS) delle opere con un indice di priorità elevato ovvero sulla base dell'intensità dei fenomeni (stato di attività per fenomeni franosi e tempo di ritorno per fenomeni alluvionali) e alla rilevanza dei beni esposti (centri abitati e infrastrutture principali) e coerenti con le previsioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI - d.p.c.m. 24 maggio 2001) e/o con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA - d.p.c.m. 27 ottobre 2016);
4. individuazione degli interventi con un livello progettuale atto a garantire la spendibilità delle risorse nel triennio 2021 – 2023;
5. presenza di progetti e/o studi di fattibilità dai quali vengono evidenziati gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumità;

Preso atto, come riferisce il Dirigente proponente, dell'attività istruttoria condotta dal Nucleo di valutazione di cui al d.d.g. n. 12846 del 29 settembre 2021, nella riunione del 1 ottobre 2021, il cui verbale è agli atti della U.O. «Difesa del Suolo e gestione attività commissariali», che ha condotto all'individuazione degli interventi prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria riportati nell'Allegato A «PROGRAMMA 2021 – 2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo di € 18.350.000,00;

Ritenuto di far proprio l'esito dell'attività istruttoria condotta dal sopracitato nucleo in quanto gli interventi individuati rispondono pienamente alle indicazioni tecniche e ai criteri per l'individuazione e la selezione degli interventi da finanziare prioritariamente e la loro attuazione contribuisce a prevenire e sanare situazioni di rischio idrogeologico ed idraulico sul territorio lombardo;

Considerato che l'attuazione del presente PROGRAMMA 2021 – 2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO risponde pienamente alle finalità della citata l.r. 9/2020 in quanto consente di investire importanti risorse finanziarie, in modo mirato, per il miglioramento della sicurezza dei territori regionali soggetti a rischio idrogeologico e per il sostegno delle economie locali duramente colpite dalle conseguenze negative derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamata la d.g.r. 2 agosto 2021, n. 5152 «Integrazione al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con d.g.r. n. xi/4154 del 30 dicembre 2020 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del Bilancio regionale e degli Enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house, del Piano di studi e ricerca e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2021 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 4931 /2021, a seguito della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 «Assessment al Bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»»,

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

con la quale sono state apportate le necessarie integrazioni finanziarie e relative rimodulazioni pluriennali ai capitoli di spesa 14454 e 14618 per un importo complessivo di € 18.350.000,00 per la realizzazione di opere di difesa del suolo sul territorio regionale;

Vista la l.r. 6 agosto 2021, n. 15 «Assesamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali» che assegna risorse aggiuntive a quanto già previsto dalla d.g.r XI/3531 del 5 agosto 2020;

Considerato pertanto che i fondi disponibili sui capitoli 14454 e 14618 nelle annualità 2021, 2022 e 2023, complessivamente pari a € 18.350.000,00 sono appostati nel triennio con la ripartizione di seguito indicata:

| capitolo | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 14454 | € 2.500.000,00 | € 8.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| 14618 | € 700.000,00 | € 1.150.000,00 | € 1.000.000,00 |

Richiamata inoltre l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile OCDPC 798/2021 «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese», conseguente alla Dichiarazione di Stato di Emergenza Nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, che individua il Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi previsti;

Evidenziato che è in corso di istituzione la Contabilità Speciale presso la Banca d'Italia, intestata al Commissario delegato individuato dall'OCDPC 798/2021, su cui verranno stanziati i fondi statali necessari per la realizzazione degli interventi;

Ritenuto di prevedere la possibilità di far confluire parte dei fondi previsti per gli interventi di cui alla presente deliberazione sulla Contabilità Speciale di cui alla OCDPC 798/2021 per garantire una gestione maggiormente integrata degli interventi stessi;

Ravvisata la necessità di demandare al Dirigente competente l'individuazione degli enti attuatori degli interventi di cui all'Allegato A secondo i criteri previsti all'articolo 4 della l.r. 4/2016, e l'approvazione delle relative disposizioni attuative, nonché la definizione della modalità di erogazione dei fondi e della relativa rendicontazione, inclusa la possibilità di far confluire parte di tali fondi sulla Contabilità Speciale di cui alla OCDPC 798/2021;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il «PROGRAMMA 2021 - 2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finanziabile con la somma complessiva di € 18.350.000,00 che trova totale copertura finanziaria sui capitoli 14454 e 14618 del bilancio regionale nelle annualità 2021, 2022 e 2023 con la ripartizione di seguito indicata:

| capitolo | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 14454 | € 2.500.000,00 | € 8.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| 14618 | € 700.000,00 | € 1.150.000,00 | € 1.000.000,00 |

- di demandare al Dirigente competente ogni successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l'attuazione del Programma di cui all'Allegato A;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e, in particolare, la Missione 9, Programma 1 «Difesa del suolo», RA 185 «Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Preso atto che il presente provvedimento necessita di essere pubblicato ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, in quanto atto che determina i criteri per la concessione di contributi;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il «PROGRAMMA 2021 - 2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE

DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO», dell'importo complessivo di € 18.350.000,00 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la copertura finanziaria del Programma regionale di interventi di cui al punto 1, per l'importo complessivo di € 18.350.000,00 trova copertura sui capitoli del bilancio n. 14454 e 14618 con la ripartizione di seguito indicata:

| capitolo | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 14454 | € 2.500.000,00 | € 8.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| 14618 | € 700.000,00 | € 1.150.000,00 | € 1.000.000,00 |

3. di demandare al Dirigente competente l'individuazione degli enti attuatori degli interventi di cui all'Allegato A secondo i criteri previsti all'articolo 4 della l.r. 4/2016, e l'approvazione delle relative disposizioni attuative, nonché la definizione della modalità di erogazione dei fondi e della relativa rendicontazione, inclusa la possibilità di far confluire parte di tali fondi sulla Contabilità Speciale di cui alla OCDPC 798/2021;

4. di demandare al Dirigente competente ogni successivo atto tecnico-amministrativo necessario e conseguente all'adozione della presente deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

| ALLEGATO A: PROGRAMMA 2021 – 2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO | | | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| Descrizione intervento | Provincia | Comune | Finanziamento | Capitolo | Quota 2021 | Quota 2022 | Quota 2023 |
| Realizzazione vallo a difesa dell'abitato | Sondrio | Novate Mezzola | 1.750.000,00 € | 14618 | 350.000,00 € | 500.000,00 € | 900.000,00 € |
| Opere di sistemazione versante Rocca d'Anfo | Brescia | Anfo | 450.000,00 € | 14618 | 200.000,00 € | 250.000,00 € | - € |
| Opere per la messa in sicurezza della frana di Valle delle Camerate | Brescia | Toscolano Maderno | 650.000,00 € | 14618 | 150.000,00 € | 400.000,00 € | 100.000,00 € |
| Ripristino soglia ex opera di presa roggia Ponte Perduto sul Fiume Serio | Bergamo | Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate | 1.100.000,00 € | 14454 | 220.000,00 € | 600.000,00 € | 280.000,00 € |
| Opere di mitigazione della pericolosità idraulica del torrente Lesina: Bacino di laminazione a monte abitato | Bergamo | Brembate di Sopra | 1.700.000,00 € | 14454 | 250.000,00 € | 800.000,00 € | 650.000,00 € |
| Opere di sistemazione idraulica del torrente Garza lungo il tronco fluviale dal Comune di Nave al Comune di Bovezzo | Brescia | Nave e Bovezzo | 1.200.000,00 € | 14454 | 200.000,00 € | 600.000,00 € | 400.000,00 € |
| Ripristino opere di difesa arginali e risezionamento alveo t. Palobbia | Brescia | Braone | 250.000,00 € | 14454 | 50.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Opere per la messa in sicurezza del t. Abbioccolo e dell'adiacente strada intercomunale | Brescia | Lavenone | 650.000,00 € | 14454 | 130.000,00 € | 300.000,00 € | 220.000,00 € |
| Ripristino difese spondali, risezionamento/riprofilatura, manutenzione straordinaria alveo | Brescia | Capriolo, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Cazzago San Martino | 150.000,00 € | 14454 | 30.000,00 € | 100.000,00 € | 20.000,00 € |
| Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e dell'alveo sui corsi d'acqua afferenti il nodo idraulico di Brescia | Brescia | Brescia, Ome, Rodengo Saiano, Gussago, Roncadelle, Torbole- Casaglia, Passirano, Cellatica | 250.000,00 € | 14454 | 50.000,00 € | 150.000,00 € | 50.000,00 € |
| Interventi di manutenzione straordinaria di vallecole ed impluvi a seguito degli eventi alluvionali di luglio e agosto 2021 | Como | Blevio | 2.250.000,00 € | 14454 | 310.000,00 € | 1.100.000,00 € | 840.000,00 € |
| Interventi di manutenzione straordinaria di vallecole ed impluvi a seguito degli eventi alluvionali di luglio e agosto 2021 | Como | Brienno | 750.000,00 € | 14454 | 150.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € |
| Interventi urgenti manutenzione straordinaria da effettuarsi nella Valle del Caracello a seguito degli eventi alluvionali di luglio e agosto 2021 | Como | Laglio | 1.000.000,00 € | 14454 | 200.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € |
| Interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei torrenti Greggio e Coletta a seguito degli eventi alluvionali di luglio e agosto 2021 | Como | Cernobbio | 1.100.000,00 € | 14454 | 220.000,00 € | 500.000,00 € | 380.000,00 € |
| Opere per la messa in sicurezza botte a sifone lungo il Collettore Principale sottopassante il fiume Secchia | Mantova | Quistello | 1.250.000,00 € | 14454 | - € | 1.250.000,00 € | - € |
| Opere per la messa in sicurezza alveo torrente Perandone mediante interventi di sistemazione argini, realizzazione e adeguamento soglie, riconfigurazione pendenze e modellazione aree esterne a monte della SS 37 | Sondrio | Chiavenna | 300.000,00 € | 14454 | 50.000,00 € | 100.000,00 € | 150.000,00 € |
| Opere di adeguamento e messa in sicurezza zona di immissione Rio Cagnola in Adda | Sondrio | Val di Sotto, Bormio | 150.000,00 € | 14454 | 50.000,00 € | 100.000,00 € | - € |

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

| | | | | | | | |
|--|--------|--------------------|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| Consolidamento dei versanti in località Ca' Del Monte e rinalveamento dei torrenti su tutto il territorio di Gavirate | Varese | Gavirate | 1.000.000,00 € | 14454 | 150.000,00 € | 450.000,00 € | 400.000,00 € |
| Opere per la messa in sicurezza del torrente Trallo e dei suoi affluenti di monte, nel tratto da Marzio fino alla confluenza nel Lago del Ceresio | Varese | Marzio-Brusimpiano | 400.000,00 € | 14454 | 80.000,00 € | 150.000,00 € | 170.000,00 € |
| Opere idrauliche di completamento, ampliamento e messa in sicurezza delle aree di laminazione del torrente Valmartina | Varese | Cugliate Fabiasco | 1.200.000,00 € | 14454 | 200.000,00 € | 600.000,00 € | 400.000,00 € |
| Opere idrauliche per la messa in sicurezza del tratto urbano del torrente Tinella (VA047) compreso tra la località Selvapiana e l'attraversamento della S.S. 394 | Varese | Luvinate, Casciago | 800.000,00 € | 14454 | 160.000,00 € | 400.000,00 € | 240.000,00 € |

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5368**Concessione di contributi regionali a favore degli enti locali interessati da eventi calamitosi naturali di livello regionale o sovralocale occorsi sul territorio della Regione Lombardia nel corso dell'anno 2020 (d.a.r. 31 maggio 2021 - n. 772)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della Protezione Civile», che ha abrogato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale:

- all'art. 2 definisce «attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento» e in particolare, al comma 7, determina che «il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli»;
- all'art. 4, comma 1, stabilisce che «Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze»;
- all'art. 7, comma 1, definisce le seguenti tipologie di eventi emergenziali di protezione civile e gli ambiti di competenza dei soggetti istituzionali interessati:
 - «a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (...);

Considerato che, ai fini del presente atto, la definizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 è coerente con quella di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della previgente legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, all'art. 108, conferisce le funzioni inerenti all'attività di protezione civile alle regioni e agli enti locali ed in particolare quelle riguardanti «l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225», nonché quelle relative «all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi»;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» e, in particolare, l'art. 3, comma 110, che ha disposto il trasferimento alle province, ai comuni e alle comunità montane delle funzioni inerenti alla progettazione, all'esecuzione e alla gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, monitoraggio e di prevenzione;

Vista la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile», che disciplina «le attività degli enti locali, delle organizzazioni di vo-

lontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di protezione civile sul territorio della Regione Lombardia»;

Richiamata la propria deliberazione n. 383 del 12 luglio 2013, che ha demandato alle Sedi Territoriali Regionali - ora Uffici Territoriali Regionali - a decorrere dal 1 luglio 2013, lo svolgimento di specifiche funzioni di competenza regionale, tra cui quelle afferenti ai procedimenti in materia di protezione civile, relativi a:

- a) esecuzione pronti interventi di competenza regionale;
- b) valutazione pronti interventi di competenza comunale;
- c) valutazione interventi a seguito di eventi calamitosi;
- d) proposta di classificazione del livello di emergenza riscontrato;

Visto il decreto dell'Assessore al Territorio e Protezione Civile n. 772 del 31 maggio 2021, con il quale gli eventi naturali e i fenomeni meteorologici occorsi sul territorio della Regione Lombardia nel corso dell'anno 2020 e inclusi nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del decreto stesso, vengono dichiarati di livello sovralocale o regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ovvero dell'art. 8 della l.r. n. 16/2004 e della d.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8755;

Dato atto che, come riferisce il Dirigente proponente, per gli aspetti procedurali inerenti alla ricognizione dei danni al patrimonio pubblico e alle spese di prima emergenza sostenute dai Comuni interessati dagli eventi è stata applicata la direttiva regionale per la gestione della post-emergenza, di cui alla d.g.r. n. 8755/2008;

Ritenuto di ammettere al cofinanziamento regionale anche le spese di prima emergenza segnalate dalle Province e dai Comuni con più di 20.000 abitanti, in via straordinaria rispetto a quanto stabilito dalla d.g.r. 22 dicembre 2008 - n. 8/8755 ed esclusivamente in relazione agli eventi naturali e ai fenomeni meteorologici inclusi nell'Allegato A del d.a.r. 31 maggio 2021 - n. 772, stante la particolare intensità e l'ampia diffusione dei fenomeni avversi e dei danni conseguenti;

Ritenuto che tale finanziamento regionale debba riguardare esclusivamente le spese sostenute dai Comuni e dalle Province per gli interventi di prima emergenza, di cui al punto 2.9 della d.g.r. n. 8755/2008, qualora ritenute ammissibili e validate con comprovati documenti di spesa dall'istruttoria condotta dall'Ufficio Territoriale Regionale di competenza;

Richiamato il medesimo punto 2.9 della d.g.r. n. 8755/2008, con il quale si stabilisce di riconoscere «fino al 100% delle spese di prima emergenza sostenute dall'ente solamente per gli eventi dichiarati di livello regionale o sovralocale (livello b) e fino ad un importo massimo complessivo di € 25.000,00»;

Precisato che, in analogia con quanto stabilito per le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, le spese di prima emergenza relative all'alloggiamento dei soggetti evacuati possono essere riconosciute per un periodo corrispondente alla durata dell'ordinanza di evacuazione e comunque non oltre i 12 mesi dal verificarsi dell'evento calamitoso cui si riferiscono;

Preso atto della ricognizione effettuata dagli Uffici Territoriali Regionali presso gli Enti Locali interessati, chiedendo loro di quantificare le spese di prima emergenza derivanti dagli eventi naturali di cui all'Allegato A del d.a.r. 31 maggio 2021 - n. 772 per le quali dispongono dell'opportuna documentazione contabile attestante le spese effettuate, e della successiva valutazione e rimodulazione degli importi ammissibili a contributo, comunicate con note agli atti della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;

Ritenuto, pertanto, di approvare la tabella allegata (*Allegato 1 - Contributi massimi concedibili*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta l'elenco degli Enti Locali beneficiari e, per ciascuno di essi, l'importo massimo concedibile a ristoro delle spese di prima emergenza effettuate con riferimento agli eventi di cui all'Allegato A del d.a.r. 31 maggio 2021 - n. 772;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.251.132,95, trova copertura sul capitolo 14909 «RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI IN CONTO CORRENTE» dell'esercizio 2021, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di demandare agli Uffici Territoriali Regionali competenti per territorio:

- la fase istruttoria relativa alla documentazione contabile e ai giustificativi di spesa, che gli enti beneficiari dovranno produrre a conferma di quanto dichiarato nella fase di ri-

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

cognizione;

- le procedure di liquidazione degli importi concessi, nonché confermati nella fase istruttoria, agli enti beneficiari;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'art.107.1 del TFUE (2016/C 262/01), ed in particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

Dato atto che con il presente provvedimento vengono concessi finanziamenti solo ed esclusivamente ad Enti Locali (Comuni e Province) a ristoro delle spese di prima emergenza da essi sostenute a seguito di eventi calamitosi naturali per i quali sia stata riconosciuta la rilevanza regionale o sovralocale attraverso d.a.r. 31 maggio 2021 - n. 772;

Ritenuto, pertanto, che i contributi del presente provvedimento non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r.n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella Missione 11 «Soccorso Civile», Programma 2 «Interventi a seguito di calamità naturali», Risultato Atteso 179 «Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive ordinanze emanate»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di individuare nell'*Allegato 1 - Contributi massimi concedibili*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i beneficiari e gli importi massimi concedibili a titolo di contributo per il ristoro delle spese di prima emergenza sostenute per far fronte agli eventi calamitosi di cui al d.a.r. 31 maggio 2021 - n. 772;

2. di dare atto che la spesa massima derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.251.132,95, trova copertura sul capitolo 14909 «RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI IN CONTO CORRENTE» dell'esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di demandare ai competenti Uffici Territoriali Regionali le procedure istruttorie di verifica dei documenti contabili e dei giustificativi di spesa prodotti dagli enti locali beneficiari, nonché gli atti di liquidazione degli importi concessi;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

5. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1 - Contributi massimi concedibili

| Evento | Rif. scheda Ra.S.Da. | Provincia | Ente richiedente | Contributo massimo concedibile |
|------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 01 - 03 luglio 2020 | 23554 | BG | ALBANO SANTALESSANDRO | 1.070,19 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23584 | BG | ALBANO SANTALESSANDRO | 21.409,63 € |
| giugno 2020 | 23327 | BG | ALZANO LOMBARDO | 25.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23845 | BG | BORGIO DI TERZO | 1.412,35 € |
| 01 ottobre 2020 | 23894 | BG | DOSSENA | 224,48 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23844 | BG | LUZZANA | 732,00 € |
| giugno 2020 | 23330 | BG | NEMBRO | 8.988,51 € |
| giugno 2020 | 23494 | BG | PROVINCIA DI BERGAMO | 4.880,00 € |
| 25 - 27 ottobre 2020 | 24233 | BG | PROVINCIA DI BERGAMO | 3.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23730 | BG | ROGNO | 1.847,23 € |
| giugno 2020 | 23486 | BG | SAN GIOVANNI BIANCO | 19.962,14 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23753 | BG | SAN GIOVANNI BIANCO | 9.528,20 € |
| giugno 2020 | 23433 | BG | VAL BREMBILLA | 21.342,07 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23843 | BG | VIGANO SAN MARTINO | 732,00 € |
| 01 - 03 luglio 2020 | 23549 | BG | VILLONGO | 25.000,00 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23573 | BS | CASTEGNATO | 25.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23717 | BS | CASTEGNATO | 20.000,00 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23567 | BS | GUSSAGO | 19.910,40 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23577 | BS | MONTECHIARI | 15.925,59 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23611 | BS | MONTRONE | 4.692,00 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23565 | BS | OSPITALETTO | 25.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23695 | BS | PONTE DI LEGNO | 6.003,63 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23700 | BS | PONTE DI LEGNO | 25.000,00 € |
| 01 - 03 luglio 2020 | 23546 | BS | PUEGNAGO SUL GARDA | 25.000,00 € |
| giugno 2020 | 23539 | BS | TEMU' | 500,00 € |
| giugno 2020 | 23540 | BS | TEMU' | 1.830,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23682 | BS | TEMU' | 12.627,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23701 | BS | TEMU' | 4.930,02 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23767 | CO | LIVO | 4.010,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23740 | CO | MUSSO | 25.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23704 | CO | PORLEZZA | 11.278,20 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23791 | CO | PROVINCIA DI COMO | 25.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23757 | CO | TREZZONE | 7.710,00 € |
| 03 - 10 dicembre 2020 | 24310 | CR | CASTELPIDONE | 5.300,00 € |
| 04 febbraio 2020 | 23257 | CR | PANDINO | 5.490,00 € |
| 03 - 10 dicembre 2020 | 24307 | CR | RIVAROLO DEL RE ED UNITI | 6.400,00 € |
| 04 febbraio 2020 | 23262 | CR | SORESINA | 3.782,00 € |
| 03 - 10 dicembre 2020 | 24309 | CR | SPINEDA | 5.800,00 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23652 | CR | SPINO D'ADDA | 25.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23782 | MN | CASTELBELFORTE | 4.537,80 € |
| 03 - 10 dicembre 2020 | 24315 | MN | CASTELLUCCHIO | 25.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23824 | MN | CURTATONE | 9.760,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23787 | MN | ROVERBELLA | 14.640,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23739 | MI | BARANZATE | 25.000,00 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23570 | MI | BASIANO | 22.042,90 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23622 | MI | CUSANO MILANINO | 7.929,95 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23822 | MI | CUSANO MILANINO | 16.567,69 € |
| 11 - 18 maggio 2020 | 23313 | MI | LOCATE DI TRIULZI | 354,00 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23568 | MI | MASATE | 25.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23812 | MI | NOVATE MILANESE | 25.000,00 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23600 | MB | CARATE BRIANZA | 25.000,00 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23581 | MB | CAVENAGO DI BRIANZA | 22.283,81 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23588 | MB | CONCOREZZO | 25.000,00 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23591 | MB | RONCELLO | 3.507,30 € |
| 11 e 24 luglio 2020 | 23589 | MB | VERANO BRIANZA | 5.756,88 € |
| 26 gennaio 2020 | 23255 | PV | BORGIO PRIOLO | 7.322,73 € |
| 30 luglio - 23 agosto 2020 | 23633 | PV | CANNETO PAVESE | 3.190,30 € |
| 30 luglio - 23 agosto 2020 | 23661 | PV | CASTANA | 3.140,89 € |
| giugno 2020 | 23513 | PV | CIGOGNOLA | 610,00 € |
| 30 luglio - 23 agosto 2020 | 23642 | PV | CIGOGNOLA | 2.684,00 € |
| 30 luglio - 23 agosto 2020 | 23668 | PV | CIGOGNOLA | 3.245,20 € |
| 30 luglio - 23 agosto 2020 | 23666 | PV | GOLFPERENZO | 5.000,00 € |
| 30 luglio - 23 agosto 2020 | 23150 | PV | MONTESCANO | 2.440,00 € |
| 25 - 27 ottobre 2020 | 24222 | SO | CHIESA IN VALMALENCO | 7.899,02 € |
| giugno 2020 | 23415 | VA | ANGERA | 2.000,00 € |
| giugno 2020 | 23476 | VA | ANGERA | 2.000,00 € |
| giugno 2020 | 14798 | VA | BARDELLO | 1.500,00 € |
| giugno 2020 | 23486 | VA | BEDERO VALCUIVA | 5.000,00 € |
| giugno 2020 | 23349 | VA | BREGANZO | 6.000,00 € |
| giugno 2020 | 23359 | VA | BRINZIO | 17.918,00 € |
| giugno 2020 | 23485 | VA | BRUSIMPIANO | 25.000,00 € |
| giugno 2020 | 23482 | VA | CADEGLIANO-VICONAGO | 25.000,00 € |
| giugno 2020 | 23432 | VA | CASALZUIGNO | 1.500,00 € |
| giugno 2020 | 23360 | VA | CASTELLO CABIAGLIO | 10.000,00 € |
| giugno 2020 | 23361 | VA | CASTELLO CABIAGLIO | 1.000,00 € |
| giugno 2020 | 23362 | VA | CASTELLO CABIAGLIO | 11.000,00 € |
| 11 - 18 maggio 2020 | 23300 | VA | CASTELVECCANA | 2.500,00 € |
| giugno 2020 | 23501 | VA | CASTELVECCANA | 5.000,00 € |
| giugno 2020 | 23502 | VA | CASTELVECCANA | 4.000,00 € |
| giugno 2020 | 23448 | VA | CAVARIA CON PREMEZZO | 1.000,00 € |
| giugno 2020 | 23446 | VA | CAZZAGO BRABIA | 15.000,00 € |
| giugno 2020 | 23528 | VA | CAZZAGO BRABIA | 1.000,00 € |

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

| | | | | |
|------------------------------------|-------|----|-------------------------------------|-----------------------|
| giugno 2020 | 23431 | VA | CITIGLIO | 16.481,26 € |
| giugno 2020 | 23453 | VA | CREMENAGA | 15.811,73 € |
| giugno 2020 | 23497 | VA | CUGLIATE-FABIASCO | 18.172,07 € |
| giugno 2020 | 23484 | VA | CUNARDO | 25.000,00 € |
| giugno 2020 | 23464 | VA | CUVIO | 6.800,00 € |
| giugno 2020 | 23350 | VA | GAVIRATE | 25.000,00 € |
| giugno 2020 | 23518 | VA | GAVIRATE | 25.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23716 | VA | GERMIGNAGA | 20.000,00 € |
| giugno 2020 | 23459 | VA | LAVENO-MOMBELLO | 10.614,00 € |
| 24 - 25 settembre 2020 | 23873 | VA | LUVINATE | 7.761,50 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23806 | VA | MACCAGNO | 25.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23807 | VA | MACCAGNO | 20.000,00 € |
| giugno 2020 | 23495 | VA | MALGESSO | 1.500,00 € |
| giugno 2020 | 11785 | VA | MARCHIROLO | 25.000,00 € |
| giugno 2020 | 23471 | VA | MARZIO | 25.000,00 € |
| giugno 2020 | 23442 | VA | MONTEGRINO VALTRAVAGLIA | 3.400,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23810 | VA | PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE | 20.000,00 € |
| giugno 2020 | 23388 | VA | PORTO VALTRAVAGLIA | 1.000,00 € |
| giugno 2020 | 23389 | VA | PORTO VALTRAVAGLIA | 10.000,00 € |
| giugno 2020 | 23370 | VA | PORTO VALTRAVAGLIA | 3.000,00 € |
| giugno 2020 | 23376 | VA | PORTO VALTRAVAGLIA | 1.284,16 € |
| giugno 2020 | 23378 | VA | PORTO VALTRAVAGLIA | 3.000,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23532 | VA | PROVINCIA DI VARESE | 2.600,00 € |
| 28 - 30 agosto e 09 settembre 2020 | 23828 | VA | PROVINCIA DI VARESE | 2.600,00 € |
| giugno 2020 | 23408 | VA | RANCIO VALCUVIA | 1.854,40 € |
| giugno 2020 | 23462 | VA | FRANCO | 25.000,00 € |
| giugno 2020 | 23490 | VA | TRAVEDONA-MONATE | 4.577,72 € |
| giugno 2020 | 23487 | VA | VERGIATE | 20.000,00 € |
| TOTALE | | | | 1.251.132,95 € |

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5373

Affuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del servizio socio sanitario regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», con particolare riferimento all'Art. 1 bis, aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41, rubricato «Carattere sperimentale dell'articolazione in ATS e ASST» ai sensi del quale: «L'articolazione in ATS e ASST del servizio sanitario e sociosanitario regionale, come disciplinato dal Titolo I della l.r. 33/2009 a seguito delle modifiche introdotte dalla presente legge, avviene in via sperimentale per un periodo di cinque anni, al termine del quale la Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute, valuta i risultati della sperimentazione. La Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute, effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione al fine di individuare eventuali interventi correttivi»;

Richiamati:

- il documento dell'Agenda Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) prot. 2020/0007526 del 16 dicembre 2020, avente ad oggetto «La riforma del sistema Sociosanitario Lombardo (l.r. 23/2015). Analisi del modello e risultato raggiunti a cinque anni dall'avvio»;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»; che approva il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che, con riferimento al tema della Salute, è focalizzato su due obiettivi: il rafforzamento della rete territoriale e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con il rafforzamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;
- il decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Dato atto che è in corso un processo di revisione della richiamata legge regionale n. 33/2009, riguardante alcune aree di miglioramento dell'assetto organizzativo del sistema sociosanitario Lombardo, in coerenza con le indicazioni del Ministero della Salute, di AGENAS e con il PNRR, che ha posto l'accento, tra l'altro, sul potenziamento dell'area territoriale;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/4811 del 31 maggio 2021 recante oggetto «Determinazioni in ordine alle linee di sviluppo dell'assetto del sistema socio sanitario lombardo delineato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23»;
- la d.g.r. n. XI/4885 del 14 giugno 2021 recante oggetto «Ulteriori determinazioni in ordine alle linee di sviluppo dell'assetto del sistema socio sanitario lombardo delineato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23»;
- la d.g.r. n. XI/5068 del 22 luglio 2021 recante oggetto «Proposta di progetto di legge recante: «Modifiche al titolo I e al titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

che, in coerenza con le indicazioni di AGENAS e con il PNRR, individuano i temi chiave del futuro impianto normativo, tra i quali è previsto il rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali quali le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. XI/5066 del 19 luglio 2021 recante oggetto «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità per il periodo 2021-2028 - aggiornamenti a seguito d.g.r. XI/4385/2021»;
- la d.g.r. n. XI/5160 del 02 agosto 2021 recante oggetto «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità per il periodo 2021-2028 - approvazione schede tecniche a seguito d.g.r. XI/5066/2021»;
- la d.g.r. n. XI/5161 del 02 agosto 2021 recante oggetto «Programma regionale straordinario investimenti in sanità - ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi - Il provvedimento»;
- la d.g.r. n. XI/5195 del 6 settembre 2021 recante oggetto «Approvazione delle linee di progetto per l'attuazione di case e ospedali di comunità nella città di Milano»;
- il decreto del Direttore Generale della DG Welfare n. 11825 del 08 settembre 2021 recante oggetto «Costituzione del gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per l'applicazione del «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (PNRR) in Regione Lombardia»;

Considerato che:

- le Case della Comunità diventeranno lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati affetti da patologie croniche. La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opereranno team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti e potrà ospitare anche assistenti sociali. La numerosità garantirà la presenza capillare su tutto il territorio regionale. All'interno delle Case della Comunità dovrà realizzarsi l'integrazione tra i servizi sanitari e sociosanitari con i servizi sociali territoriali, potendo contare sulla presenza degli assistenti sociali e dovrà configurarsi quale punto di riferimento continuativo per la popolazione che, anche attraverso una infrastruttura informatica, un punto prelievi, la strumentazione polispecialistica permetterà di garantire la presa in carico della comunità di riferimento;
- gli Ospedali di Comunità quali strutture di ricovero di cure intermedie si collocano tra il ricovero ospedaliero tipicamente destinato al paziente acuto e le cure territoriali. Gli Ospedali di Comunità si collocheranno all'interno della rete territoriale e saranno finalizzati a ricoveri brevi destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, di livello intermedio tra la rete territoriale e l'ospedale, di norma dotati di 20 posti letto (max. 40 posti letto) a gestione prevalentemente infermieristica. La realizzazione deriverà prioritariamente dalla ristrutturazione o rifunzionalizzazione di strutture esistenti quali ad esempio strutture ambulatoriali o reparti ospedalieri e, laddove necessario, potranno essere realizzate strutture ex novo;
- lo standard regionale minimo previsto è pari a:
 - n. 203 Case della Comunità (1/50.000 ab);
 - n. 60 Ospedali di Comunità (1/150.000 ab);
 - n. 101 Centrali Operative Territoriali (1/100.000 ab);
- le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità dovranno avere caratteristiche e denominazione tali da renderle facilmente ed univocamente identificabili dai cittadini del territorio di riferimento;

Ritenuto pertanto di procedere come segue:

- Ottobre 2021 - FASE n. 1 - Identificazione degli interventi sugli edifici esistenti del Servizio Socio Sanitario Regionale (SSR) ritenuti idonei, sulla base dell'attività istruttoria espletata, per svolgere la funzione di Casa della Comunità o Ospedale di Comunità, oggetto del presente provvedimento;
- Dicembre 2021 - FASE n. 2 - Nelle zone prive di edifici SSR idonei di cui alla FASE n. 1, identificazione di interventi su edifici di proprietà degli Enti Locali ritenuti idonei per svolgere la funzione di Casa della Comunità o Ospedale di Comunità, oggetto di successivo provvedimento;
- le eventuali necessità di Case della Comunità o Ospedali di Comunità per raggiungere il target richiesto dopo l'espletamento delle FASI n. 1 e 2 saranno oggetto di successive determinazioni;

Ritenuto inoltre di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di verificare, oltre alle strutture che saranno identificate nella FASE n. 2, le strutture esistenti idonee, già utilizzate dal SSR per l'e-

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

rogazione di attività sanitaria-sociosanitaria ma non di proprietà (ad esempio comodati gratuiti con amministrazioni pubbliche), e di individuare i criteri per l'inserimento degli eventuali interventi all'interno del finanziamento PNRR, che saranno oggetto di successivo specifico provvedimento;

Dato atto che in merito all'attuazione della sopracitata FASE n. 1, la Direzione Generale Welfare ha incaricato le ATS, previo confronto con le ASST, di identificare gli edifici esistenti di proprietà quali strutture idonee per realizzare le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità;

Precisato che la fattibilità degli interventi sugli edifici in parola è stata verificata dall'ATS territorialmente competente e gli stessi sono stati presentati nel contesto del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, di cui ai verbali agli atti della Direzione Generale Welfare;

Considerato che le proposte vagliate dalle ATS su immobili del SSR sono state ritenute coerenti con il PNRR da parte del Gruppo di lavoro identificato con Decreto del Direttore Generale della DG Welfare n. 11825 del 08 settembre 2021 recante oggetto «Costituzione del gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per l'applicazione del «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (PNRR) in Regione Lombardia»;

Ritenuto pertanto di approvare le tabelle di cui all'allegato 1, relative agli interventi sugli edifici di proprietà del SSR nel numero di 115 Case della Comunità e 53 Ospedali di Comunità, precisando che per i territori sui quali insistono le suddette strutture l'indicazione diventa definitiva;

Ritenuto altresì di prevedere:

- la ricognizione dei progetti di fattibilità tecnico-economica sugli edifici di proprietà del SSR, secondo le «Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC» del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 1 dicembre 2021 che dovranno essere verificati dalla Direzione Generale Welfare entro il 31 dicembre 2021;
- la graduale e progressiva attivazione dei servizi di almeno due Case della Comunità e un Ospedale di Comunità in ciascuna delle ATS lombarde già a partire dal 31 dicembre 2021, i cui progetti di fattibilità tecnico-economica dovranno essere verificati dalla Direzione Generale Welfare entro il 30 novembre 2021;

Ritenuto inoltre di:

- riservarsi di modificare il quadro programmatico a seguito della definizione delle effettive disponibilità delle quote derivanti dal PNRR;
- precisare che il presente provvedimento non costituisce alcuna assegnazione di contributi e che le aziende sanitarie assegnatarie potranno iscrivere i relativi crediti nei propri bilanci solo a seguito dell'adozione di successivi atti di Giunta di eventuale assegnazione dei finanziamenti e di specifici decreti di impegno di spesa;
- confermare quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/5195/2021 ai punti 2 e 3 del dispositivo, precisando che quanto elaborato dovrà essere condiviso preventivamente con i competenti uffici della Direzione Generale Welfare e dovrà essere esteso a tutte le Case della Comunità e Ospedali di Comunità del territorio regionale;
- dare mandato alla Direzione Generale Welfare di inviare il presente provvedimento al Ministero della Salute per avviare le interlocuzioni volte alla approvazione del programma definitivo;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le tabelle di cui all'allegato 1, relative agli interventi sugli edifici di proprietà del SSR nel numero di 115 Case della Comunità e 53 Ospedali di Comunità, precisando che per i territori sui quali insistono le suddette strutture l'indicazione diventa definitiva;

2. di stabilire che le ATS dovranno far pervenire entro il 1 dicembre 2021 alla Direzione Generale Welfare i progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi sugli edifici di cui al punto 1 che saranno dalla stessa Direzione approvati entro il 31 dicembre 2021;

3. di prevedere la graduale e progressiva attivazione dei servizi di almeno due Case della Comunità e di un Ospedale di Co-

munità di cui al punto 1 in ciascuna delle ATS lombarde già a partire dal 31 dicembre 2021;

4. di stabilire il termine del 30 novembre 2021 per la verifica da parte della Direzione Generale Welfare dei progetti di fattibilità tecnico-economica delle strutture di cui al punto n. 3;

5. di rinviare a successivi provvedimenti l'identificazione delle strutture di cui alla FASE n. 2;

6. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di verificare, oltre alle strutture che saranno identificate nella FASE n. 2, le strutture esistenti idonee, già utilizzate dal SSR per l'erogazione di attività sanitaria-sociosanitaria ma non di proprietà (ad esempio comodati gratuiti con amministrazioni pubbliche), e di individuare i criteri per l'inserimento degli eventuali interventi all'interno del finanziamento PNRR;

7. di riservarsi di modificare il quadro programmatico a seguito della definizione delle effettive disponibilità delle quote derivanti dal PNRR;

8. di precisare che il presente provvedimento non costituisce alcuna assegnazione di contributi e che le aziende sanitarie assegnatarie potranno iscrivere i relativi crediti nei propri bilanci solo a seguito dell'adozione di successivi atti di Giunta di eventuale assegnazione dei finanziamenti e di specifici decreti di impegno di spesa;

9. di dare mandato alle ATS di procedere alla valutazione dell'individuazione delle strutture di cui alla Fase 2, sentiti gli Enti locali del territorio;

10. di confermare quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/5195/2021 ai punti 2 e 3 del dispositivo, precisando che quanto elaborato dovrà essere condiviso preventivamente con i competenti uffici della Direzione Generale Welfare e dovrà essere esteso a tutte le Case della Comunità e Ospedali di Comunità del territorio regionale;

11. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di inviare il presente provvedimento al Ministero della Salute per avviare le interlocuzioni volte alla approvazione del programma definitivo;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

PNRR – REGIONE LOMBARDIA

PROGETTO DI LOCALIZZAZIONE

CASE DELLA COMUNITA' E OSPEDALI DI COMUNITA'

STRUTTURE DEL SSR

11/10/2021



QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LOCALIZZAZIONI IN STRUTTURE DEL SSR

| ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | CdC /n. | OdC con CdC / n. | OdC /n. |
|--|-----------|------------------|----------|
| ASST FBF SACCO | 4 | 2 | - |
| ASST SANTI PAOLO E CARLO | 4 | - | - |
| ASST G.O.M. NIGUARDA | 1 | 2 | - |
| TOTALE COMUNE MILANO | 9 | 4 | 0 |
| ASST NORD MILANO | 2 | 1 | - |
| ASST RHODENSE | 2 | 1 | - |
| ASST OVEST MILANESE | 2 | 1 | - |
| ASST MELEGNANO MARTESANA | 2 | 3 | - |
| ASST LODI | 2 | 2 | - |
| TOTALE ALTRI COMUNI | 10 | 8 | 0 |
| TOTALE | 19 | 12 | 0 |

| ATS BERGAMO | CdC /n. | OdC con CdC / n. | OdC /n. |
|--------------------------|----------|------------------|----------|
| ASST BERGAMO OVEST | 2 | 2 | - |
| ASST BERGAMO EST | 2 | 1 | - |
| ASST PAPA GIOVANNI XXIII | 2 | - | 1 |
| TOTALE | 6 | 3 | 1 |

| ATS BRESCIA | CdC /n. | OdC con CdC / n. | OdC /n. |
|--------------------------------------|----------|------------------|----------|
| ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 5 | 2 | - |
| ASST DEL GARDA | 4 | 2 | 1 |
| ASST DELLA FRANCIACORTA | - | - | - |
| TOTALE | 9 | 4 | 1 |

| ATS BRIANZA | CdC /n. | OdC con CdC / n. | OdC /n. |
|--------------------|-----------|------------------|----------|
| ASST BRIANZA | 8 | 1 | 1 |
| ASST LECCO | 3 | 1 | 2 |
| ASST MONZA | - | 1 | - |
| TOTALE | 11 | 3 | 3 |

| ATS INSUBRIA | CdC /n. | OdC con CdC / n. | OdC /n. |
|---------------------|-----------|------------------|----------|
| ASST VALLE OLONA | 6 | 1 | 1 |
| ASST SETTE LAGHI | 5 | - | 2 |
| ASST LARIANA | 5 | 2 | 2 |
| TOTALE | 16 | 3 | 5 |

| ATS MONTAGNA | CdC /n. | OdC con CdC / n. | OdC /n. |
|---|----------|------------------|----------|
| ASST DELLA VALCAMONICA | 3 | 1 | 1 |
| ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO | 5 | 1 | 3 |
| TOTALE | 8 | 2 | 4 |

QUADRO RIEPILOGATIVO

Sistema socio-sanitario



Regione Lombardia

| ATS PAVIA | CdC /n. | OdC con CdC / n. | OdC /n. |
|------------------------|----------|------------------|----------|
| ASST PAVIA | 3 | 3 | - |
| ALTRO IRCCS SAN MATTEO | - | 1 | - |
| TOTALE | 3 | 4 | 0 |

| ATS VAL PADANA | CdC /n. | OdC con CdC / n. | OdC /n. |
|----------------|----------|------------------|----------|
| ASST CREMA | - | 1 | - |
| ASST CREMONA | 1 | 1 | 1 |
| ASST MANTOVA | 5 | 4 | 1 |
| TOTALE | 6 | 6 | 2 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALE REGIONE LOMBARDIA | 78 | 37 | 16 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| TOTALE CASE DELLA COMUNITA' | 115 |
| TOTALE OSPEDALI DI COMUNITA' | 53 |

Legenda:

Casa della Comunità = CdC

Ospedale di Comunità = OdC

TERRITORIO DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Comune di Milano

LOCALIZZAZIONE IN STRUTTURE DEL SSR

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC con CdC | OdC | Comune |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----|--------|
| ASST FBF - SACCO | X | | | Milano |
| | | X | | Milano |
| | X | | | Milano |
| | X | | | Milano |
| | X | | | Milano |
| | | X | | Milano |
| ASST SANITI PAOLO E CARLO | X | | | Milano |
| | X | | | Milano |
| | X | | | Milano |
| | X | | | Milano |
| ASST G.O.M. NIGUARDA | | X | | Milano |
| | X | | | Milano |
| | | X | | Milano |
| TOTALE | N.9 | N.4 | - | |

TERRITORIO DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Altri Comuni

LOCALIZZAZIONE IN STRUTTURE DEL SSR

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC con CdC | OdC | Comune |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----|-----------------------|
| ASST NORD MILANO | X | | | Cinisello Balsamo |
| | X | | | Cusano Milanino |
| | | X | | Cologno Monzese |
| ASST RHODENSE | X | | | Garbagnate |
| | X | | | Bollate |
| | | X | | Rho |
| ASST OVEST MILANESE | | X | | Legnano |
| | X | | | Cuggiono |
| | X | | | Magenta |
| ASST MELEGNANO MARTESANA | X | | | Trezzo d'Adda |
| | | X | | Vaprio d'Adda |
| | | X | | Cassano d'Adda |
| | | X | | Gorgonzola |
| | X | | | Pioltello |
| ASST LODI | X | | | Lodi |
| | | X | | Sant'Angelo Lodigiano |
| | | X | | Casalpusterlengo |
| | X | | | Codogno |
| TOTALE | N.10 | N.8 | - | |

TERRITORIO DELL'ATS BERGAMO

LOCALIZZAZIONE IN STRUTTURE DEL SSR

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC con CdC | OdC | Comune |
|--------------------|-----------------|-------------|-----|---------------------------------------|
| ASST BERGAMO OVEST | X | | | Treviglio |
| | | X | | Martinengo |
| | X | | | Dalmine, via Betelli 2 |
| | | X | | Ponte San Pietro, Piazza Libertà 5 |
| ASST BERGAMO EST | | X | | Calcinate, Piazzale Ospedale n. 3 |
| | X | | | Sarnico, Via Faccononi |
| | X | | | Grumello del Monte, Via Nembrini n. 2 |

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC con CdC | OdC | Comune |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----|---------------------|
| ASST PAPA GIOVANNI XXIII | X | | | Bergamo |
| | X | | | Sant'Omobono Terme |
| | | | X | San Giovanni Bianco |
| TOTALE | N.6 | N.3 | N.1 | |

TERRITORIO DELL'ATS BRESCIA

LOCALIZZAZIONE IN STRUTTURE DEL SSR

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC con CdC | OdC | Comune |
|---------------------|-----------------|-------------|-----|---------------------|
| ASST SPEDALI CIVILI | X | | | Brescia |
| | | X | | Brescia |
| | X | | | Brescia |
| | X | | | Brescia |
| | X | | | Rezzato |
| | | X | | Gardone Val Trompia |
| | X | | | Tavernole |
| ASST GARDA | | X | | Leno |
| | X | | | Montichiari |
| | X | | | Desenzano del Garda |
| | X | | | Gargnano |
| | | | X | Lonato del Garda |
| | X | | | Gavardo |
| | | X | | Vestone |
| TOTALE | N.9 | N.4 | N.1 | |

TERRITORIO DELL'ATS BRIANZA

LOCALIZZAZIONE IN STRUTTURE DEL SSR

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC + CdC | OdC | Comune |
|--------------|-----------------|-----------|-----|----------------|
| ASST BRIANZA | X | | | Ornago |
| | X | | | Vimercate |
| | X | | | Besana |
| | X | | | Lissone |
| | X | | | Seregno |
| | X | | | Cesano Maderno |
| | X | | | Desio |
| | X | | | Limbrate |
| | | | X | Giussano |
| | | | X | Limbrate |
| ASST LECCO | X | | | Bellano |
| | | X | | Merate |

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC + CdC | OdC | Comune |
|------------|-----------------|-----------|-----|-----------------|
| ASST LECCO | X | | | Olgiate Molgora |
| | X | | | Casatenovo |
| | | | X | Bellano |
| | | | X | Lecco |
| ASST MONZA | | X | | Monza |
| TOTALE | N.11 | N.3 | N.3 | |

TERRITORIO DELL'ATS INSUBRIA

LOCALIZZAZIONE IN STRUTTURE DEL SSR

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC + CdC | OdC | Comune |
|------------------|-----------------|-----------|-----|-----------------|
| ASST VALLE OLONA | X | | | Busto Arsizio |
| | X | | | Castellanza |
| | X | | | Saronno |
| | X | | | Gallarate |
| | X | | | Cassano Magnago |
| | X | | | Lonate Pozzolo |
| | | X | | Somma Lombardo |
| | | | X | Somma Lombardo |
| ASST SETTE LAGHI | X | | | Laveno Mombello |
| | X | | | Luino |
| | X | | | Angera |
| | X | | | Tradate |
| | X | | | Varese |
| | | | X | Luino |
| | | | X | Cuasso al Monte |

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC + CdC | OdC | Comune |
|--------------|-----------------|-----------|------|-----------------|
| ASST LARIANA | X | | | Como |
| | X | | | Lomazzo |
| | X | | | Olgiate Comasco |
| | X | | | Ponte Lambro |
| | | X | | Cantù |
| | X | | | Mariano Comense |
| | | X | | Menaggio |
| | | | X | Como |
| | | | X | Mariano Comense |
| TOTALE | N. 16 | N. 3 | N. 5 | |

TERRITORIO DELL'ATS MONTAGNA

LOCALIZZAZIONE IN STRUTTURE DEL SSR

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC con CdC | OdC | Indirizzo sede |
|--|-----------------|-------------|-----|--------------------|
| ASST DELLA VALCAMONICA | X | | | Darfo Boario Terme |
| | X | | | Breno |
| | | X | | Edolo |
| | X | | | Ponte Di Legno |
| | | | X | Esine |
| ASST DELLA VALTELLINA E DELL' ALTO LARIO | X | | | Bormio |
| | | X | | Tirano |
| | X | | | Chiavenna |
| | X | | | Morbegno |
| | X | | | Berbenno |
| | | | X | Sondalo |
| | | | X | Sondrio |
| | | | X | Morbegno |
| | X | | | Sondrio |

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| TOTALE | N.8 | N.2 | N.4 |
|--------|-----|-----|-----|

TERRITORIO DELL'ATS PAVIA

LOCALIZZAZIONE IN STRUTTURE DEL SSR

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC con CdC | OdC | Comune |
|------------------------|-----------------|-------------|-----|----------------|
| ASST PAVIA | X | | | Pavia |
| | X | | | Vigevano |
| | X | | | Broni |
| | | X | | Casorate Primo |
| | | X | | Mede |
| | | X | | Mortara |
| ALTRO IRCCS SAN MATTEO | | X | | Belgioioso |
| TOTALE | N.3 | N.4 | - | |

ATS PAVIA

Sistema socio-sanitario



Regione
Lombardia

TERRITORIO DELL'ATS VAL PADANA

LOCALIZZAZIONE IN STRUTTURE DEL SSR

| ASST | CdC Spoke / Hub | OdC + CdC | OdC | Comune |
|--------------|-----------------|-----------|-----|----------------------------|
| ASST CREMA | | X | | Rivolta d'Adda |
| ASST CREMONA | X | | | Cremona |
| | | X | | Soresina |
| | | | X | Cremona |
| ASST MANTOVA | X | | | Castiglione delle Stiviere |
| | X | | | Goito |
| | X | | | Mantova |
| | | X | | Mantova |
| | | X | | Viadana |
| | | X | | Bozzolo |
| | X | | | Suzzara |
| | X | | | Quistello |
| | | | X | Borgo Mantovano |
| | | X | | Asola |
| TOTALE | N.6 | N.6 | N.2 | |

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5377**Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia - 2021**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro»;
- il decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, all'art. 15 il quale prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in Materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art. 1, commi 793 e 797 della legge n. 205/2017, riguardante il riparto delle risorse per i centri per l'impiego;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro Dell'Economia e delle Finanze del 5 luglio 2019 - registrato dalla Corte dei Conti in data 19 luglio 2019 con numero 1-2807 e dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 22 luglio 2019 con numero 436 - che ripartisce tra le Regioni a Statuto ordinario le risorse stanziare per gli interventi a favore dei Centri per l'impiego, pari ad Euro 251.000.000,00, di cui € 235.000.000,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 793 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ed € 16.000.000,00 ai sensi del citato articolo 1, comma 797;
- l'art. 12 comma 8 bis del d.l. 4/19 convertito con modificazioni dalla l. 26/2019;
- la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state trasferite le risorse stanziare per il 2021 ai sensi dell'art 15 del d.l. 78/2015 e dell'art 33 del d.lgs. n. 150/2015 Capitolo 1232 p.g. 1 «Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego» - annualità 2020 che ammontano per la Lombardia ad Euro 26.342.229,75;
- la l.r. 9/2018, di modifica della l.r. 22/2006, concernente il riordino dei Centri per l'Impiego in Lombardia;
- la Convenzione, sottoscritta nel 2020 tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1, comma 799 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia;
- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa «Programmazione e coordinamento dei servizi all'impiego» n. 14237 del 20 novembre 2020 con cui è stata impegnata una quota a titolo di anticipo per il 2020 pari a 10.733.988,68 euro;
- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa «Servizi all'impiego, Prevenzione e gestione crisi aziendali, vertenze e ammortizzatori» n. 4398 del 30 marzo 2021 con cui è stata accertato l'importo complessivo di 26.342.229,75 euro a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di «Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei Centri per l'Impiego - annualità 2021»;

Vista inoltre la d.g.r. XI/2389 dell'11 novembre 2019 «Approvazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego», così come aggiornata dalla d.g.r. XI/3837 del 17 novembre 2020 e dalla d.g.r. XI/5101 del 27 luglio 2021;

Considerato che la l.r. 9/2018 ha significativamente innovato il quadro normativo, con particolare riferimento alla governance dei servizi di lavoro, alla gestione dei relativi procedimenti e attività, all'inquadramento del personale e finanziamento dei complessivi oneri di funzionamento, prevedendo tra l'altro:

- l'attribuzione alla Regione delle competenze di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività dei Centri

per l'impiego (CPI), compreso il collocamento mirato disabili;

- la delega a Province e Città metropolitana di Milano della gestione dei procedimenti connessi alla gestione dei CPI, compreso il collocamento mirato disabili;
- la possibilità per gli Enti di area vasta di ricorrere ad aziende speciali, enti strumentali o società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017, con le quali sia stato già sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei CPI;
- la permanenza del personale dei Centri per l'impiego nei ruoli degli Enti di area vasta;
- l'utilizzo da parte degli Enti area vasta delle proprie risorse strumentali;
- il finanziamento degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni a valere sulle risorse specificamente stanziare sul bilancio regionale;
- il decreto 14237 del 20 novembre 2021 con cui è stata impegnata una quota a titolo di anticipo per il 2020 pari a 10.733.988,68 euro;

Considerato altresì che il comma 11 bis dell'art. 36 della l.r. 22/2006, come modificato dalla l.r. 9/2018, prevede il sostegno regionale a Province e Città Metropolitana per lo svolgimento, secondo quanto previsto all'art.4 della medesima legge regionale, delle funzioni delegate in materia di servizi al lavoro;

Preso atto che:

- nell'ambito del Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego è prevista l'immissione in ruolo di nuovo personale fino ad un massimo di 1378 unità da assumere nell'organico delle Province e della Città Metropolitana di Milano;
- a tale fine Regione Lombardia ha avviato un concorso unico regionale le cui procedure si sono concluse con la pubblicazione il 30 settembre 2021 delle graduatorie relative ai profili professionali C1 Operatore del mercato del lavoro e D1 specialista mercato e servizi per il lavoro;
- le immissioni in ruolo nelle Province e nella Città Metropolitana di Milano avverranno a scaglioni e si stima si concluderanno entro febbraio 2022;
- l'art.46 della legge 106 del 23 luglio 2021 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» autorizza una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021 per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 -bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019;

Ritenuto di:

- approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia - 2021, di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, assicurando la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla l.r. 9/2018, che ammontano complessivamente a euro 26.373.558,77;
- dare atto che con decreto n.14237 del 20 novembre 2020 è stata già impegnata sul capitolo 15.01.104.11415 una quota a titolo di anticipo per il 2021 pari a 10.733.989,68 euro e che tale quota sarà trasferita entro il 2021;
- dare atto che le risorse finanziarie necessarie per sostenere gli oneri a carico della Regione per l'anno 2021, trovano copertura nel bilancio pluriennale 2021/2023 sul capitolo 15.01.104.11415 per euro 11.639.569,09 (quota statale) e sul capitolo 15.01.104.11684 per euro 4.000.000,00 (quota regionale);
- demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con le Province e la Città metropolitana di Milano, dando atto che in fase di sottoscrizione potranno

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

essere apportate modifiche non significative, funzionali alla stipula e che non alterino le finalità e l'ammontare complessivo della convenzione;

- demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere all'adozione dei provvedimenti successivi, anche in relazione all'integrazione tra le attività previste nella Convenzione e il Piano di Potenziamento;
- attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- trasmettere il presente provvedimento alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano e di darne pubblicazione attraverso il portale regionale della Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia - 2021, di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, assicurando la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla l.r. 9/2018, che ammontano complessivamente a euro 26.373.558,77;

2. di dare atto che con decreto n.14237 del 20 novembre 2020 è stata già impegnata sul capitolo 15.01.104.11415 una quota a titolo di anticipo per il 2021 pari a 10.733.989,68 euro e che tale quota sarà trasferita entro il 2021;

3. di dare atto che le ulteriori risorse finanziarie necessarie per sostenere gli oneri a carico della Regione per l'anno 2021, trovano copertura nel bilancio pluriennale 2021/2023 sul capitolo 15.01.104.11415 per euro 11.639.569,09(quota statale) e sul capitolo 15.01.104.11684 per euro 4.000.000,00 (quota regionale);

4. di demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con le Province e la Città metropolitana di Milano, dando atto che in fase di sottoscrizione potranno essere apportate modifiche non significative, funzionali alla stipula e che non alterino le finalità e l'ammontare complessivo della convenzione;

5. di demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere all'adozione dei provvedimenti successivi, anche in relazione all'integrazione tra le attività previste nella Convenzione e il Piano di Potenziamento;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano e di darne pubblicazione attraverso il portale regionale della Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



RegioneLombardia

**CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBAR디아,
PROVINCE LOMBARDE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN
LOMBARDIA
01.01.2021 – 31.12.2021**

VISTI

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” e successive modificazioni;
- La legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, e, in particolare, l’art. 1, commi 794, 797 e 807 della legge n. 205/2017;
- L’art.12 co.8-bis del DL 4/2019 come convertito dalla L.26/2019;
- Il DM 74/2019 del Ministero del Lavoro e politiche sociale relativo al Piano straordinario di potenziamento dei CPI;
- Il DM 59/2020 del Ministero del Lavoro e politiche sociale di modifica del DM 74/2019;
- La comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state trasferite le risorse stanziare ai sensi dell’art. 1, commi 794, 797 e 807 della legge n. 205/2017;
- La LR 9/2018, di modifica della l.r.22/2006, concernente il riordino dei Centri per l’Impiego in Lombardia;

CONSIDERATO che il comma 11 bis dell’art 36 della l.r. 22/2006 come modificato dalla l.r. 9/2018 prevede il sostegno regionale a Province e Città Metropolitana per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di servizi al lavoro;

RITENUTO di stipulare la convenzione per l’anno 2021, assicurando la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla L.r.9/2018.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti, gli obblighi e i relativi oneri finanziari per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla L.r.9/2018.

Art. 2 (Modalità di gestione dei servizi per l'impiego)

1. Le funzioni di cui all'art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla L.r. 9/2018 sono assicurate, ai sensi del comma 2 dello stesso art.4, mediante le attività svolte dal personale dei servizi al lavoro delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano, ivi compreso il personale rientrante nei contratti di servizio delle aziende speciali, degli altri enti strumentali o delle società a capitale pubblico.
2. Province e Città Metropolitana assicurano l'aggiornamento dell'elenco del personale coinvolto nello svolgimento delle funzioni di cui all'art.1, anche in ragione del turn-over e delle cessazioni eventualmente intervenute, nelle modalità richieste dalla Regione per ogni singola unità di personale, e relative categorie giuridiche ed economiche, nonché forniscono ogni ulteriore informazione utile e/o necessaria secondo le modalità disposte dalla Regione.
3. La Regione provvede al rimborso alle Province e alla Città Metropolitana di Milano degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art.1.

Art. 3 (Modalità di rimborso degli oneri alle Province/Città Metropolitana)

1. La Regione rimborsa gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art.1 a valere sulle risorse stanziata nella specifica missione del bilancio regionale, di cui al comma 11bis dell'art.36 della l.r. 22/2006, come modificato dalla l.r. 9/2018, ed in particolare a valere sulle risorse di cui al comma 794 della legge n. 205/2017 e quelle specificatamente stanziata dal bilancio regionale.
2. Gli oneri soggetti a rimborso riguardano la spesa effettuata e riguardano le seguenti voci:
 - a. Personale dipendente di ruolo pubblico;
 - b. Oneri di funzionamento;
 - c. Spese generali.
3. La Regione procede al rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, sulla base dei dati forniti con le modalità di cui ai successivi articoli e nei limiti di quanto previsto nell'allegato A alla presente Convenzione.

Art. 4 (Personale in servizio presso i Centri per l'impiego)

1. Ai fini del rimborso delle spese del personale di cui all'art.3 co.2 lett.a), si terrà conto della posizione giuridica ed economica rilevata al 31.12.2020, aggiornata a seguito delle cessazioni, dell'applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di eventuali progressioni economiche a seguito di selezioni interne (ad es. Progressioni Economiche Orizzontali, o attribuzioni di specifiche responsabilità o di Posizioni organizzative) nell'ambito del tetto fissato dalle norme nazionali per Province e Città Metropolitane.

2. Nell'ambito del rimborso delle spese di cui al comma 1 è compreso il personale di ruolo non direttamente impegnato in attività di politiche del lavoro ma che in forza di un provvedimento dell'Amministrazione svolge la propria attività in via esclusiva a favore del CPI (ad es. addetti alla vigilanza).
3. Il rimborso da parte della Regione dei costi connessi alla gestione del personale non costituisce deroga ai tetti fissati dalle norme statali.

Art. 5 (Oneri di funzionamento)

1. Per il 2021, nei limiti delle risorse disponibili, una volta assicurata la copertura delle spese di cui all'art.4, sono rimborsate:
 - a. la medesima quota delle spese sostenute dalle Amministrazioni per oneri di funzionamento nella misura dell'importo definito in occasione della convenzione per l'anno 2018.
 - b. una quota sostenuta dalle Province e Città metropolitana per la gestione dei contratti di servizio, al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro ed il rispetto dei Livelli Essenziali di Prestazioni di cui all'art.18 del D.Lgs.150/2015, nelle more degli specifici programmi di rafforzamento e potenziamento di cui al Decreto Legge 78/2015 e al DL 4/2019 come convertito dalla L.26/2019. Rientrano in tale voce gli oneri sostenuti da Città Metropolitana e Provincia di Monza per la gestione dei servizi al lavoro mediante l'utilizzo dei dipendenti a tempo indeterminato delle AFOL di competenza, con rapporti giuridici in essere alla data del 31 dicembre 2020, specificamente impegnati in servizi per il lavoro, sulla base del costo medio applicato a partire dalla convenzione per l'anno 2017 e nelle more dell'apertura del tavolo tecnico, in sede di Conferenza Unificata, che definisca la disciplina delle società partecipate delle Province e Città metropolitane in tema di centri per l'impiego, nella Città metropolitana di Milano e nella Provincia di Monza.
2. Le parti si impegnano, nell'ambito del gruppo di lavoro i cui all'art. 7, a concordare la definizione di modalità univoche di determinazione e razionalizzazione del calcolo degli oneri di funzionamento da applicare a partire dalla Convenzione per il 2022, anche nella prospettiva del potenziamento in corso.

Art. 6 (Spese generali)

1. Per il 2021 la quota per le spese generali è pari al 4% delle risorse erogate per le spese del personale.

Art.7

(Interventi per il potenziamento e per garantire la continuità dei servizi per il lavoro)

1. Al fine di assicurare un idoneo potenziamento delle infrastrutture informatiche, migliorare le strutture e garantire i LEP, le Province e la Città metropolitana sono destinatarie delle risorse finalizzate al potenziamento dei Centri per l'impiego ai sensi dell'art.12 della L.26/2016 (conversione DL.4/2019) 4 comma 17 della l.r.12/2018, secondo le indicazioni previste nel Piano straordinario di potenziamento di cui al DM 74/2019, così come modificato dal DM 59/2020. In

- tale contesto sono già state trasferite le quote di specifiche risorse da destinare all'acquisizione temporanea di personale nelle more dell'espletamento dei concorsi.
2. Nelle more del potenziamento dei Centri per l'impiego, le Province e la Città metropolitana, al fine di assicurare l'erogazione dei LEP:
 - a. possono utilizzare per la gestione del collocamento mirato un'ulteriore quota di assistenza tecnica assegnata a valere sul del Fondo disabili 2020;
 - b. assicurano le necessarie sinergie con le ulteriori risorse regionali disponibili e le risorse di derivazione comunitaria erogate da Regione per la partecipazione ai programmi di politica attiva.
 3. Le parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro per assicurare il raccordo tra le modalità di gestione per i servizi del lavoro definite nell'ambito della Convenzione e il Piano di potenziamento, inclusa la definizione delle modalità di calcolo degli oneri di funzionamento di cui all'Art. 5 e di indicatori di monitoraggio delle attività svolte dai Centri per l'Impiego relativamente ai seguenti ambiti:
 - a. Realizzazione dei LEP e platea raggiunta;
 - b. Attuazione dei meccanismi di condizionalità, di cui all'art. 21 del D.lgs.150/15, anche in riferimento al RdC;
 - c. Monitoraggio delle politiche attive regionali attivate;
 - d. Utilizzo dei trasferimenti delle risorse statali e regionali;
 - e. Avvio di progettualità e partnership anche innovative.

Art.8 (Durata della Convenzione)

1. La durata della presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2. La convenzione può essere modificata prima della scadenza per recepire gli adattamenti rivenienti dal quadro normativo.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.

Data _____

Regione Lombardia _____

Città Metropolitana di Milano _____

Provincia di Bergamo _____

Provincia di Brescia _____

Provincia di Cremona _____

Provincia di Como _____

Provincia di Lecco _____

Provincia di Lodi _____

Provincia di Mantova _____

Provincia di Monza Brianza _____

Provincia di Pavia _____

Provincia di Sondrio _____

Provincia di Varese _____

Allegato A

GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 2021
(art.36 co. 11 bis della L.r.22/2006)

| Provincia/CM | Annualità 2021 |
|---------------------|-----------------------|
| Bergamo | 2.458.668,49 |
| Brescia | 3.010.585,58 |
| Como | 1.131.146,11 |
| Cremona | 2.177.993,36 |
| Lecco | 1.052.733,27 |
| Lodi | 797.262,54 |
| Mantova | 1.524.256,35 |
| Milano | 8.136.642,17 |
| Monza | 1.720.835,12 |
| Pavia | 1.215.391,28 |
| Sondrio | 584.751,38 |
| Varese | 2.563.293,11 |
| Totale | 26.373.558,77 |

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 14 ottobre 2021 - n. 13708

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione terza finestra (dal 6 settembre 2021 al 24 settembre 2021 - d.d.s.n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - I provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell' Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e di 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- la d.g.r. n. 3626 del 1° ottobre 2020 «Proseguimento sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto, che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020, risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s. n. 11467 del 1° ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte degli Enti ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane (rispetto ai 582 Enti ammessi alla Misura (Allegato B);
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per gli Enti le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
 - Seconda finestra - dal 7 giugno 2021 h. 12.00 al 25 giugno 2021 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
 - Terza finestra - dal 6 settembre 2021 h. 12.00 al 24 settembre 2021 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 01 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 6 novembre 2020 (1° provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2° provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3° provvedimento), n. 15421 del 9 dicembre 2020 (4° provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5° provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6° provvedimento), n. 3857 del 22 marzo 2021 (7° provvedimento), d.d.u.o. n. 7390 del 30 maggio 2021 (8° provvedimento) e sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.416 domande presentate, ai sensi del punto

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6452 domande ammesse;
- n. 1964 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 a luglio 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove gli Enti beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dagli Enti ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella terza finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dagli Enti interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che gli Enti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla terza finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli Enti beneficiari ai quali è stato riconosciuto un anticipo e un importo relativo alla prima e alla seconda finestra di rendicontazione viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che le somme presentate nella terza finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 91.144,88 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 13.671,74
- Capitolo 12.01.104.14049 € 45.572,44
- Capitolo 12.01.104.14050 € 31.900,70

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dott.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 91.144,88 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato:

| Beneficiario/Ruolo | Codice | Capitolo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009 | 65083 | 12.01.104.14050 | 31.900,70 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009 | 65084 | 12.01.104.14048 | 13.671,74 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014049 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009 | 65085 | 12.01.104.14049 | 45.572,44 | 0,00 | 0,00 |

2. di liquidare l'importo complessivo di € 91.144,88 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

| Beneficiario/Ruolo | Codice | Capitolo | Impegno | Imp. Perente | Da liquidare |
|---|--------|-----------------|----------|--------------|--------------|
| RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009 | 65083 | 12.01.104.14050 | 2021/0/0 | | 31.900,70 |

| Beneficiario/ Ruolo | Codice | Capitolo | Impegno | Imp. Perente | Da liquidare |
|---|--------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009 | 65084 | 12.01.104.14048 | 2021/0/0 | | 13.671,74 |
| RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014049 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009 | 65085 | 12.01.104.14049 | 2021/0/0 | | 45.572,44 |

| Cod.Ben. Ruolo | Denominazione | Cod.Fiscale | Partita IVA | Indirizzo |
|-------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 65083 | RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009 | | | |
| 65084 | RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009 | | | |
| 65085 | RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014049 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009 | | | |

3. di stabilire che, per gli Enti beneficiari che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima e nella seconda finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa terza rendicontazione in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

La dirigente
Clara Sabatini

| |
|--|
| ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 833 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 3^ finestra |
|--|

| DOMANDA | BENEFICIARIO | IMPORTO |
|---------|-----------------------------------|----------|
| 2919509 | COMUNE DI GORGONZOLA | 7709,58 |
| 2904821 | COMUNE DI VIGANO' | 396,84 |
| 2888598 | COMUNE DI VARESE | 1036,13 |
| 2819524 | COMUNE DI ERBUSCO | 2512,56 |
| 2849660 | COMUNE DI DORNO | 113,76 |
| 2851615 | COMUNE DI RIVANAZZANO | 2003,22 |
| 2890050 | COMUNE DI DELEBIO | 539,52 |
| 2849374 | COMUNE DI SESTO ED UNITI | 2745,02 |
| 2808363 | COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO | 933,58 |
| 2826879 | COMUNE DI GRANDATE | 1711,68 |
| 2918476 | COMUNE DI CASATENOVO | 2034,27 |
| 2836240 | COMUNE DI TORRE DE' BUSI | 1736,82 |
| 2908361 | COMUNE DI VITTUONE | 9026 |
| 2891312 | COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO | 2444,76 |
| 2820421 | COMUNE DI OLGINATE | 4845,82 |
| 2940364 | COMUNE DI BAGNOLO MELLA | 3606,87 |
| 2936773 | COMUNE DI MALGRATE | 141,84 |
| 2852115 | COMUNE DI VERCURAGO | 1491,3 |
| 2802522 | COMUNE DI MARTINENGO | 5915,44 |
| 2864662 | COMUNE DI OFFANENGO | 3299,8 |
| 2889725 | COMUNE DI CARVICO | 5377,46 |
| 2910204 | COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA | 2659,61 |
| 2838306 | COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA | 754,2 |
| 2917546 | COMUNE DI SEREGNO | 7505,08 |
| 2896388 | COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI | 2942,88 |
| 2461450 | COMUNE DI SOLBIATE OLONA | 101,12 |
| 2937635 | COMUNE DI LUMEZZANE | 5552,74 |
| 2905401 | COMUNE DI MELZO | 1470,1 |
| 2803307 | COMUNE DI OGGIONO | 10536,88 |

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.g. 12 ottobre 2021 - n. 13567

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società Unicaa srl, via Carlo Serassi 7, Bergamo: autorizzazione a procedere alla chiusura di sedi operative dislocate presso la Regione Campania.

IL DIRETTORE GENERALE

ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Visti

- il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che reca soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
- l'art. 3 bis, commi 2 e 4, del citato decreto n. 165, che disciplina l'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e affida a un decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la definizione dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento dell'attività dei CAA e alle Regioni i compiti di verifica e di vigilanza dei medesimi requisiti, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio;
- il decreto 27 marzo 2001 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha fissato i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per svolgere le attività di Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
- la deliberazione di Giunta regionale numero 6402 del 12 ottobre 2001 che ha recepito il citato decreto ministeriale 27 marzo 2001 ed ha approvato la circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 8060 del 13 maggio 2002 che ha autorizzato la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari SRL (SISA) con sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo, in applicazione della richiamata DGR 6402/2001 a svolgere le attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nel territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia numero 6684 del 5 maggio 2005 che ha autorizzato la società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari SRL (SISA) con sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo, in applicazione dell'art. 9 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, a svolgere l'attività di CAA anche nel territorio della Regione Campania;
- il decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante «Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola» che ha modificato la normativa sul funzionamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole, ha abrogato il proprio precedente decreto 27 marzo 2001 sopra menzionato ed ha confermato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, che «la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento nel caso di ambito territoriale distribuito tra più regioni, previa intesa tra le regioni interessate, compete alla regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente»;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 461 del 25 gennaio 2010 con cui si è preso atto della modifica della ragione sociale della Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari (SISA) SRL che ha assunto la denominazione di Società UNICAA SRL, mantenendo la medesima sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo;
- la deliberazione di Giunta regionale numero 2228 del 21 settembre 2011 che ha dettato nuove determinazioni in ordine al riconoscimento e controllo dei Centri autorizzati di assistenza agricola operanti nel territorio di Regione Lombardia assunte ai sensi del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed ha abrogato la propria precedente deliberazione numero 6402 del 12 ottobre 2001;

Preso atto della nota protocollo numero 5560/15 del 29 luglio 2015, acquisita al protocollo regionale numero M1.2015.0307676 del 29 luglio 2015, con la quale la Società UNICAA SRL ha comunicato a questa amministrazione il cambio di indirizzo della sede legale da Via Ghislanzoni, 15 a Via Carlo Serassi, 7 Bergamo;

Dato atto del seguente percorso istruttorio:

- con nota protocollo numero IT102-U11308/21 del 4 ottobre 2021 acquisita al protocollo regionale numero M1.2021.0183696 del 04 ottobre 2021, la Società UNICAA SRL ha trasmesso alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la richiesta di chiusura delle seguenti sedi operative dislocate in Regione Campania:

Convenzionato: FAGRI SRL

Denominazione: UNICAA AV2

Responsabile: Paola De Angelis

Indirizzo: Via Carlo del Balzo 45 83100 Avellino (AV)

Convenzionato: Monere SRL

Denominazione: UNICAA BN4

Responsabile: Vincenzo Russo

Indirizzo: Via Europa 85 - 82018 Calvi (BN)

Convenzionato: Confederazione generale dell'agricoltura Salernitana

Denominazione: UNICAA SA4

Responsabile: Vito Menza

Indirizzo: Via R. Jemma 2 - 84091 Battipaglia (SA)

- con nota protocollo numero M1.2021.0184701 del 6 ottobre 2021, il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha comunicato alla Regione Campania che le richieste di chiusura di sedi operative non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie da parte della medesima Regione e che tali variazioni sarebbero state registrate nel presente decreto di aggiornamento;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra descritto di autorizzare la Società UNICAA SRL a procedere alla chiusura delle seguenti sedi operative dislocate nella Regione Campania:

Convenzionato: FAGRI SRL

Denominazione: UNICAA AV2

Responsabile: Paola De Angelis

Indirizzo: Via Carlo del Balzo 45 83100 Avellino (AV)

Convenzionato: Monere SRL

Denominazione: UNICAA BN4

Responsabile: Vincenzo Russo

Indirizzo: Via Europa 85 - 82018 Calvi (BN)

Convenzionato: Confederazione generale dell'agricoltura Salernitana

Denominazione: UNICAA SA4

Responsabile: Vito Menza

Indirizzo: Via R. Jemma 2 - 84091 Battipaglia (SA)

Ritenuto altresì di aggiornare l'elenco generale delle sedi operative della Società UNICAA SRL dislocate presso la Regione Campania così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi incaricato con d.g.r n° 4812 del 31 maggio 2021;

Visto l'art. 16 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepito le premesse:

1. di autorizzare la Società UNICAA SRL, con sede legale in Via Carlo Serassi, 7, Bergamo a procedere con la chiusura delle seguenti sedi operative dislocate presso la Regione Campania:

Convenzionato: FAGRI SRL

Denominazione: UNICAA AV2

Responsabile: Paola De Angelis

Indirizzo: Via Carlo del Balzo 45 83100 Avellino (AV)

Convenzionato: Monere SRL

Denominazione: UNICAA BN4

Responsabile: Vincenzo Russo

Indirizzo: Via Europa 85 - 82018 Calvi (BN)

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

Convenzionato: Confederazione generale dell'agricoltura
Salernitana

Denominazione: UNICAA SA4

Responsabile: Vito Menza

Indirizzo: Via R. Jemma 2 - 84091 Battipaglia (SA)

2. di aggiornare l'elenco generale delle sedi operative della Società UNICAA S.R.L. dislocate presso la Regione Campania così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società UNICAA S.R.L., alla Regione Campania e ad AGEA per i successivi adempimenti di competenza;

6. di pubblicare il presente atto nel BURL.

Il direttore generale
Anna Bonomo

— • —



Al. 1

SOCIETA' UNICAA SRL
Elenco sedi autorizzate ad operare nella Regione CAMPANIA

| Sedi operative | Responsabile | Indirizzo |
|-----------------------|---------------------|--|
| UNICAA BN 1 | Raffaele Cavuoto | Via Dei Longobardi 19 – 82100 Benevento |
| UNICAA BN 3 | Nicola De Leonardis | Piazza Roma 6/7 – 82020 - San Giorgio La Molara - Benevento |
| UNICAA BN 5 | Raffaele Cavuoto | Contrada Defenza snc, 82028 San Bartolomeo in Galdo – Benevento |
| UNICAA CE 3 | Raffaele Cavuoto | Via Roma lottizzazione Pagliarone primo – 81030 Cancellò Ad Arnone - Caserta - |
| UNICAA SA 2 | Vincenza di Massa | Via Passanti – Trav. Di Sequino, 23 – 84018 Scafati – Salerno |
| UNICAA SA 5 | Vito Menza | Viale San Nicola 15/A – 84020 Palomonte – Salerno - |

Riepilogo delle variazioni approvate con il presente decreto

Chiusura sedi operative

Convenzionato: F.AGRI SRL
 Denominazione: UNICAA AV2
 Responsabile: Paola De Angelis
 Indirizzo: Via Carlo del Balzo 45 83100 Avellino (AV)

Convenzionato: Monere SRL
 Denominazione: UNICAA BN4
 Responsabile: Vincenzo Russo
 Indirizzo: Via Europa 85 - 82018 Calvi (BN)

Convenzionato: Confederazione generale dell'agricoltura Salernitana
 Denominazione: UNICAA SA4
 Responsabile: Vito Menza
 Indirizzo: Via R. Jemma 2 – 84091 Battipaglia (SA)

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

D.d.g. 12 ottobre 2021 - n. 13568
Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società Uniccaa s.r.l., via Carlo Serassi 7, Bergamo: autorizzazione a procedere alla chiusura di una sede operativa dislocata presso la Regione Friuli-Venezia Giulia

IL DIRETTORE GENERALE

ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Visti

- il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che reca soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
- l'art. 3 bis, commi 2 e 4, del citato decreto n. 165, che disciplina l'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e affida a un decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la definizione dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento dell'attività dei CAA e alle Regioni i compiti di verifica e di vigilanza dei medesimi requisiti, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio;
- il decreto 27 marzo 2001 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha fissato i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per svolgere le attività di Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
- la deliberazione di Giunta regionale numero 6402 del 12 ottobre 2001 che ha recepito il citato decreto ministeriale 27 marzo 2001 ed ha approvato la circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 8060 del 13 maggio 2002 che ha autorizzato la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari SRL (SISA) con sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo, in applicazione della richiamata d.g.r. 6402/2001 a svolgere le attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nel territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia numero 24848 del 12 dicembre 2002 che ha autorizzato la società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari SRL (SISA) con sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo, in applicazione dell'art. 9 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, a svolgere l'attività di CAA anche nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- il decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante «Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola» che ha modificato la normativa sul funzionamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole, ha abrogato il proprio precedente decreto 27 marzo 2001 sopra menzionato ed ha confermato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, che «la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento nel caso di ambito territoriale distribuito tra più regioni, previa intesa tra le regioni interessate, compete alla regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente»;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 461 del 25 gennaio 2010 con cui si è preso atto della modifica della ragione sociale della Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari (SISA) SRL che ha assunto la denominazione di Società UNICAA SRL, mantenendo la medesima sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo;
- la deliberazione di Giunta regionale numero 2228 del 21 settembre 2011 che ha dettato nuove determinazioni in ordine al riconoscimento e controllo dei Centri autorizzati di assistenza agricola operanti nel territorio di Regione Lombardia assunte ai sensi del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed ha abrogato la propria precedente deliberazione numero 6402 del 12 ottobre 2001;

Preso atto della nota protocollo numero 5560/15 del 29 luglio 2015, acquisita al protocollo regionale numero M1.2015.0307676 del 29 luglio 2015, con la quale la Società UNICAA SRL ha comunicato a questa amministrazione il cambio di indirizzo della sede legale da Via Ghislanzoni, 15 a Via Carlo Serassi, 7 Bergamo;

Dato atto del seguente percorso istruttorio:

- con nota protocollo numero IT102-U11362/21 del 05 ottobre 2021, acquisita al protocollo regionale numero

M1.2021.0184423 del 5 ottobre 2021, la Società UNICAA SRL ha trasmesso alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la richiesta di chiusura della seguente sede operativa dislocata in Regione Friuli-Venezia Giulia;

Convenzionato Dott. Agr. Stefano Dessì

Denominazione: UNICAA UD1

Responsabile: Dessì Stefano

Indirizzo: Via del Cottonificio 43/C - 33100 Udine (UD)

- con nota protocollo numero M1.2021.0184704 del 6 ottobre 2021, il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha comunicato alla Regione Friuli-Venezia Giulia che le richieste di chiusura di sedi operative non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie da parte della medesima Regione e che tale variazione sarebbe stata registrata nel presente decreto di aggiornamento;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra descritto di autorizzare la Società UNICAA SRL a procedere alla chiusura della seguente sede operativa dislocata nella Regione Friuli-Venezia Giulia:

Convenzionato Dott. Agr. Stefano Dessì

Denominazione: UNICAA UD1

Responsabile: Dessì Stefano

Indirizzo: Via del Cottonificio 43/C - 33100 Udine (UD)

Ritenuto altresì di aggiornare l'elenco generale delle sedi operative della Società UNICAA SRL dislocate presso la Regione Friuli-Venezia Giulia così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi incaricato con d.g.r. n° 4812 del 31 maggio 2021;

Visto l'art.16 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepite le premesse:

1. di autorizzare la Società UNICAA S.R.L., con sede legale in Via Carlo Serassi, 7, Bergamo a procedere con la chiusura della seguente sede operativa dislocata presso la Regione Friuli-Venezia Giulia:

Convenzionato Dott. Agr. Stefano Dessì

Denominazione: UNICAA UD1

Responsabile: Dessì Stefano

Indirizzo: Via del Cottonificio 43/C - 33100 Udine (UD)

2. di aggiornare l'elenco generale delle sedi operative della Società UNICAA S.R.L. dislocate presso la Regione Friuli-Venezia Giulia così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società UNICAA S.R.L., alla Regione Friuli-Venezia Giulia e ad AGEA per i successivi adempimenti di competenza;

6. di pubblicare il presente atto nel BURL.

Il direttore generale
Anna Bonomo

— • —



Allegato 1

SOCIETA' UNICAA SRL
Elenco sedi autorizzate ad operare nella Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

| Sedi operative | Responsabile | Indirizzo |
|----------------|-------------------------|--|
| UNICAA PN 1 | Osvaldo Del Bosco | Piazzetta Nino Bixio, 18 - 33170 Pordenone |
| UNICAA PN 2 | Massimiliano Zannier | Via XXIV Maggio, 3/5 - 33072 Casarsa della Delizia - PN - |
| UNICAA PN 4 | Davide Fiorindo Facchin | Piazza XXIV Maggio 8 - 33097 Spilimbergo - PN |
| UNICAA UD 3 | Stefano De Luca | Via Giovanni Paolo II 15/2 - 33100 Udine |
| UNICAA UD 7 | Stefano Dessi | Via Martignacco, 14 - 33100 Udine |

Riepilogo variazioni approvate con il presente decreto

Chiusura sede operativa
Convenzionato Dott. Agr. Stefano Dessi
Denominazione: UNICAA UD1
Responsabile: Dessi Stefano
Indirizzo: Via del Cottonificio 43/C - 33100 Udine (UD)

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

D.d.g. 12 ottobre 2021 - n. 13570**Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società Unicaa s.r.l., via Carlo Serassi, 7 Bergamo. Autorizzazione chiusura sede operativa dislocata in Regione Lombardia**IL DIRETTORE GENERALE
ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Visti

- il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188»;
- l'art. 3 bis, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 165, che disciplina l'attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento dell'attività dei CAA e affida alle Regioni i compiti di verifica e di vigilanza dei medesimi requisiti, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio;
- il decreto 27 marzo 2001 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha fissato i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per svolgere le attività di Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
- la deliberazione di Giunta regionale numero 6402 del 12 ottobre 2001 che ha recepito il citato decreto ministeriale 27 marzo 2001 ed ha approvato la circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 8060 del 13 maggio 2002 che ha autorizzato la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA) con sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo, in applicazione della richiamata d.g.r. 6402/2001, a svolgere le attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nel territorio della Regione Lombardia;
- il decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante «Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola» che ha modificato la normativa sul funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole ed ha abrogato il proprio precedente decreto 27 marzo 2001;
- il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 461 del 25 gennaio 2010 con cui si è preso atto che la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari (SISA) s.r.l. ha modificato la propria ragione sociale in Società Unicaa s.r.l., con sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo;
- la deliberazione di Giunta regionale numero 2228 del 21 settembre 2011 che ha dettato nuove determinazioni in ordine al riconoscimento e controllo dei Centri autorizzati di assistenza agricola operanti nel territorio di Regione Lombardia assunte ai sensi del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed ha abrogato la propria precedente deliberazione numero 6402 del 12 ottobre 2001;

Preso atto della nota protocollo numero 5560/15 del 29 luglio 2015, acquisita al protocollo regionale numero M1.2015.0307676 del 29 luglio 2015, con la quale la Società Unicaa s.r.l. ha comunicato alla Direzione Generale Agricoltura il cambio di indirizzo della sede legale da Via Ghislanzoni, 15, Bergamo a Via Carlo Serassi, 7 Bergamo

Dato atto del seguente percorso istruttorio:

- con nota prot. numero IT102-U11367/21 del 6 ottobre 2021, acquisita al protocollo regionale numero M1.2021.0185137 del 6 ottobre 2021, la Società Unicaa s.r.l. ha presentato alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la richiesta di chiusura della seguente sede operativa dislocata in Regione Lombardia:
Convenzionato: ASSOTERRA AGRONOMI
Denominazione: UNICAA CR2
Responsabile: Luca Bertoletti
Indirizzo: Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese - Madignano (CR)
- con nota prot. numero M1.2021.0185965 dell'8 ottobre 2021, il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha comunicato alla Società Unicaa s.r.l. che si darà conto della variazione sopra citata con il

presente decreto di aggiornamento verificato dagli uffici competenti di questa Direzione Generale che la richiesta non necessita di alcun approfondimento istruttorio per il rispetto dei requisiti di cui al punto 4.6, lettera a) della d.g.r. n. 2228/2011 visto che la società assicura l'attività di CAA nella provincia di Cremona con la presenza di altre otto sedi operative;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra descritto, di autorizzare la Società Unicaa s.r.l. a procedere alla chiusura della seguente sede operativa dislocata in Regione Lombardia:

Convenzionato: ASSOTERRA AGRONOMI
Denominazione: UNICAA CR2
Responsabile: Luca Bertoletti
Indirizzo: Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese - Madignano (CR)

Ritenuto, altresì, di aggiornare l'elenco generale delle sedi operative della Società Unicaa s.r.l. dislocate in Regione Lombardia così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi incaricato con d.g.r. n. 4812 del 31 maggio 2021;

Visto l'art. 16 della legge regionale 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepite le premesse:

1. di autorizzare la Società Unicaa s.r.l., con sede legale in Via Carlo Serassi, 7 Bergamo a procedere alla chiusura della seguente sede operativa dislocata in Regione Lombardia:

Convenzionato: ASSOTERRA AGRONOMI
Denominazione: UNICAA CR2
Responsabile: Luca Bertoletti
Indirizzo: Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese - Madignano (CR)

2. di aggiornare l'elenco generale delle sedi operative della Società Unicaa s.r.l. dislocate in Regione Lombardia così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Unicaa s.r.l., ad AGEA e all'Organismo Pagatore di Regione Lombardia per i successivi adempimenti di competenza;

6. di pubblicare il presente atto nel BURL.

Il direttore generale
Anna Bonomo

----- • -----



Regione Lombardia

ALL 1

**Società UNICAA SRL – Via Carlo Serassi, 7 – 24125 Bergamo -
Elenco sedi operative autorizzate in Regione Lombardia.**

| Denominazione | Indirizzo | Comune | Provincia |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| UNICAA BG 1 | Via dell'Industria, 8 | 24126 - Bergamo | BG |
| UNICAA BG 2 | Via Balilla, 35 | 24058 - Romano di Lombardia | BG |
| UNICAA BG 3 | Via per Grumello, 69 | 24127 - Bergamo | BG |
| UNICAA BG 6 | Via C. Serassi, 7 | 24125 - Bergamo | BG |
| UNICAA BG 8 | Via Bergamo, 59, Piano R | 24047 - Treviglio | BG |
| UNICAA BG 9 | Via Balilla 20/c | 24058 - Romano di Lombardia | BG |
| UNICAA BG 10 | Via Crema, 74 | 24058 - Romano di Lombardia | BG |
| UNICAA BS 1 | Viale Teosa, 19 | 25032 - Chiari | BS |
| UNICAA BS 3 | Piazza Nikolajewka, 29 | 25030 - Roncadelle | BS |
| UNICAA BS 7 | Via Santellone, 37 | 25018 - Montichiari | BS |
| UNICAA BS 8 | Piazza della Vittoria, 6 | 25121 - Brescia | BS |
| UNICAA CO 2 | Via Martino Anzi, 8 | 22100 - Como | CO |
| UNICAA CR 1 | Via del Macello, 26 | 26013 - Crema | CR |
| UNICAA CR 4 | Via Ponte Furio, 16 | 26013 - Crema | CR |
| UNICAA CR 7 | Via del Sale 40/E | 26100 - Cremona | CR |
| UNICAA CR 8 | Via Ghisleri 91 | 26100 - Cremona | CR |
| UNICAA CR 9 | Via Milano, 4 | 26100 - Cremona | CR |
| UNICAA CR 10 | Via XX Settembre, 30 | 26100 - Cremona | CR |
| UNICAA CR 11 | Via Roma 126 | 26010 - Ripalta Cremasca | CR |
| UNICAA CR 12 | Piazza Aldo Moro, 23 | 26013 - Crema | CR |
| UNICAA LC 1 | Via D' Annunzio, 18 | 23900 - Lecco | LC |
| UNICAA LO 1 | Via Pavia, 27 | 26854 - Pieve Fissiraga | LO |
| UNICAA LO 3 | Via Luca Trimerio, 6 | 26845 - Codogno | LO |
| UNICAA LO 4 | Viale Pavia 50 | 26900 - Lodi | LO |
| UNICAA LO 5 | Via Carducci, 8 | 26845 - Codogno | LO |
| UNICAA MI 5 | Via Marchesi, 4 | 20065 - Inzago | MI |
| UNICAA MI 6 | Via Gustavo Fara, 35 | 20124 - Milano | MI |
| UNICAA MB 1 | Via Gerardo dei Tintori, 18 | 20900 - Monza | MB |
| UNICAA MN 1 | Via Pedrocca, 1 - Montanara | 46010 - Curtatone | MN |
| UNICAA MN 2 | Via Altobelli, 3 | 46100 - Mantova | MN |
| UNICAA MN 5 | Via Roma, 103/A | 46031 - Bagnolo San Vito | MN |
| UNICAA MN 6 | Piazza Matteotti, 32 | 46044 - Goito | MN |
| UNICAA MN 7 | Via Europa, 47 | 46100 - Mantova | MN |
| UNICAA PV 2 | Via L. Goia, 58 | 27036 - Mortara | PV |
| UNICAA PV 3 | Via Gobetti, 7 | 27100 - Pavia | PV |
| UNICAA PV 9 | Via del Carmine 2/a | 27029 - Vigevano | PV |
| UNICAA PV 10 | Via Torino 17 | 27045 - Casteggio | PV |
| UNICAA PV 11 | Via Montebello della Battaglia, 9 | 27100 - Pavia | PV |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|----|
| UNICAA PV 12 | Via Torino, 96 | 27045 - Casteggio | PV |
| UNICAA SO 1 | Via S. Antonio, 53 | 23020 - Montagna in Valtellina | SO |
| UNICAA SO 3 | Viale Milano 16 | 23100 - Sondrio | SO |
| UNICAA SO 5 | Via Ezio Vanoni, 48 | 23015 - Dubino | SO |
| UNICAA VA 2 | Via Isarco, 13 | 21100 - Varese | VA |
| UNICAA VA 3 | Via Bernardino Castelli, 8 | 21100 - Varese | VA |

Riepilogo delle variazioni approvate con il presente decreto**Chiusura sede operativa**

Convenzionato: ASSOTERRA AGRONOMI

Denominazione: UNICAA CR2

Responsabile: Luca Bertoletti

Indirizzo: Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paultese - Madignano (CR)

D.d.u.o. 12 ottobre 2021 - n. 13585

Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/22. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna. Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia di Milano, Sezione Quarta, n. 02203/2021 dell'11 ottobre 2021

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA,
USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E
POLITICHE FAUNISTICO - VENATORIE

Viste le leggi regionali:

- 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 5169 del 2 agosto 2021 ad oggetto: «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022»;
- il decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

Considerato che l'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

Tenuto conto:

- del decreto n. 12303 del 17 settembre 2021 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022, riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna» che prevedeva per la stagione venatoria 2021-2022, una riduzione del prelievo di alcune specie di avifauna;
- della d.g.r. n. XI/4169 del 30 dicembre 2020 «Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia», che recepisce i contenuti del «Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)», sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, registrato al rep. n. 35/CSR;

Preso atto che l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus ha promosso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, numero di registro generale 1601 del 20 settembre 2021, contro Regione Lombardia per l'annullamento, previa emanazione di decreto monocratico presidenziale inaudita altera parte e successiva sospensione cautelare collegiale del decreto d.u.o. n.12303 del 17 Settembre 2021 nonché della d.g.r. Lombardia n. XI/5169 del 2 agosto 2021»;

Considerato che, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano Sezione Quarta, con decreto cautelare n. 969/2021 REG. PROV. CAU. pubblicato il 21 settembre 2021 nel ricorso numero di registro generale 1601 del 2021, ha disposto la sospensione interinale degli atti impugnati dalla LAC (d.d.u.o. n.12303/2021 e d.g.r. n.5169/2021) fino al 7 ottobre 2021, data prevista per la trattazione in Camera di consiglio, in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale rispetto al parere di ISPRA - ad eccezione di Moriglione e di Combattente;

Preso atto del decreto n. 12623 del 23 settembre 2021 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022. Riduzione, ai sensi

dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna. Adeguamento al parere Ispra» la cui validità era limitata al periodo intercorrente fra la data di sua approvazione e la data di deposito dell'ordinanza cautelare della camera di consiglio del TAR Lombardia, sezione IV, riunita per la trattazione collegiale in data 7 ottobre 2021, di cui al ricorso n. RG 1601/2021, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 969/2021;

Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia di Milano Sezione Quarta ha pronunciato la sentenza di cui al N. 02203/2021 REG.PROV.COLL. N.01601/2021 REG.RIC pubblicata in data 11 ottobre 2021 ritenendo che «il gravame in epigrafe deve accogliersi in parte, nei limiti di quanto sopra indicato al punto 3.4.2 mentre deve rigettarsi per la restante parte». Nello specifico il TAR nel punto 3.4.2 della sentenza ha stabilito che:

- «- per la Tortora selvatica Ispra ha sottolineato il cattivo stato di conservazione, con necessità pertanto della sospensione del prelievo, parimenti la sospensione del prelievo dovrebbe estendersi anche alla Moretta, il cui stato di conservazione non è favorevole e che può essere confusa durante la caccia con la Moretta tabaccata»;
- per l'Allodola Ispra reputa necessario adottare le misure previste dal piano di gestione nazionale ed iniziare l'apertura in data 1° ottobre»;
- per il Tordo bottaccio, la Cesena e il Tordo sassello il parere pone in luce come gli ordinari periodi di caccia di cui all'art. 18 comma 1 della legge n. 157/1992 (peraltro modificabili ai sensi del successivo comma 2) non sono compatibili con il documento denominato «Key Concepts» (documento adottato dalla Commissione della UE di definizione dei periodi di riproduzione e di inizio della migrazione per ogni specie cacciabile, cfr. pag. 3 del parere Ispra), per cui si propone la chiusura del periodo venatorio al 20 gennaio»;
- quanto alla Pavoncella, si confermano sia il cattivo stato di conservazione sia la necessità della sospensione del prelievo, anche per evitare procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea, su tale specie preme ricordare che anche per la passata stagione venatoria 2020/2021 la scrivente Sezione aveva disposto la sospensione del prelievo con propria ordinanza cautelare n. 1331/2020»;
- anche la Quaglia risulta in cattivo stato di conservazione ed appare in declino a livello europeo, sicché Ispra chiede la chiusura della caccia al 31 ottobre»;
- quanto alla Coturnice - rientrando fra i Galliformi alpini - Ispra invita la Regione ad adottare le misure previste dai piani di gestione nazionale secondo lo schema approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.»;

Tenuto conto:

- che le misure previste dal piano di gestione nazionale della Coturnice sono state integrate nelle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, sulle quali è stata espressa Valutazione di Incidenza positiva con decreto n.14829 del 30 novembre 2020, della Direzione Generale Ambiente e Clima anche a seguito del parere favorevole ISPRA sulle suddette linee guida del 30 settembre 2020 (Prot. ISPRA n. 44106);
- che con delibera di giunta regionale n. 4169 30 dicembre 2020 sono state approvate le Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia;
- che ISPRA ha espresso con nota prot. 50230 del 24 settembre 2021, parere positivo sulla perimetrazione dei distretti e sui piani di prelievo della specie, trasmessi da Regione Lombardia con nota protocollo M1.2021.0176131 del 17 settembre 2021, comunicando quanto segue: «In primo luogo, si evidenzia che la nuova perimetrazione dei distretti di gestione recepisce le indicazioni fornite da questo Istituto risultando più coerente con l'idoneità ambientale per la Coturnice (considerando il modello regionale integrato da quelli di alcuni CA) e con la distribuzione della specie.

I piani di prelievo, così come modificati da codesta Amministrazione rispetto a quanto proposto dai CA, risultano coerenti con il principio del prelievo sostenibile, con il piano di gestione nazionale della Coturnice e con le indicazioni fornite da questo Istituto»;

Considerati i tre obiettivi contenuti nel «Piano di Gestione nazionale dell'allodola *Alauda arvensis*» e conseguenti azioni per:

- il miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi;
- la sostenibilità del prelievo venatorio;

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

- l'approfondimento delle conoscenze disponibili per il territorio nazionale, quale fattore chiave per la piena comprensione della biologia della specie;

Dato atto che, per il conseguimento dei tre obiettivi sopra esposti, Regione Lombardia ha attivato i seguenti interventi:

- per il miglioramento dell'habitat della specie negli agroecosistemi, ha incentivato l'agricoltura biologica nella Misura 11 del PSR, mettendo sotto impegno superfici al 2020 pari a 31.216,22 ettari con un totale di contributi erogati dal 2015 al 2020 di 54.734.067,61 €. È stata incentivata l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa, che prevede il mantenimento di residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate, attraverso l'operazione 10.1.04 «agricoltura conservativa» del PSR 2014-2020, con la quale al 2020 sono stati messi sotto impegno 72.477,53 ettari e sono stati erogati complessivamente, dal 2016 al 2020, 69.536.719,36 €;
- per una maggiore sostenibilità del prelievo venatorio, ha ridotto il carniere giornaliero e stagionale per cacciatore previsto dalla l.r. 17/2004 (30 capi massimi giornalieri e carniere stagionale illimitato), a un carniere giornaliero e stagionale per cacciatore di 10 e 50 capi;
- per l'approfondimento delle conoscenze disponibili per il territorio nazionale, ha finanziato il progetto *Farmland Bird Index* dal 2001 al 2013 e realizzato dal 1992 il monitoraggio dell'avifauna nidificante su scala regionale;

Ritenuto pertanto, in ottemperanza della sopra citata sentenza del TAR Lombardia n. 2203/2021, di assumere nuove determinazioni in ordine alla riduzione, ai sensi dell'art. 1, c. 7 della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna per la stagione venatoria 2021/2022, di seguito elencate:

- Tortora selvatica, Pavoncella e Moretta, sospensione del prelievo venatorio;
- Allodola, prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal «Piano di gestione nazionale dell'Allodola *Alauda arvensis*», ovvero:
 - prelievo venatorio dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021;
 - carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
 - gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore;
- Quaglia, chiusura della stagione venatoria al 31 ottobre 2021, nonché un carniere massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali, come disposto nel decreto n. 12303 del 17 settembre 2021;
- Tordo sassello e Cesena, chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio 2022;
- Coturnice: prelievo in attuazione del «Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)»;

Ritenuto altresì di confermare le disposizioni di cui al decreto n. 12303 del 17 settembre 2021, di seguito indicate:

- Moriglione e Combattente, sospensione del prelievo venatorio;
- Merlo, mantenimento del carniere previsto dall'art. 2 della l.r. 17/2004;
- Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Beccaccia: chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio 2022;

Atteso che in Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 17/2004, la data di chiusura della caccia al Tordo bottaccio è disposta al 31 dicembre, anziché al 31 gennaio, data prevista dalla legge 157/92, art. 18, comma 1, lett. b);

Atteso altresì che, per quanto riguarda il prelievo venatorio della Coturnice, in attuazione del «Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)» è stato approvato il decreto n. 12804 del 28 settembre 2021 «Definizione dei distretti di gestione della Coturnice»;

Richiamato il decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima, Struttura Natura e biodiversità n. 10435 del 29 luglio 2021, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, la valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2021/2022 di Regione Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Ritenuto di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo, essendo in corso la stagione venatoria 2021/22;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prevedere, in ottemperanza alla sentenza n. 02203/2021 dell'11 ottobre 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia di Milano, Sezione Quarta, sul ricorso n. 01601/2021 REG.RIC, per la stagione venatoria 2021-2022 e per il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, le seguenti disposizioni:

- Tortora selvatica, Moretta e Pavoncella: sospensione del prelievo venatorio;
- Allodola: prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal «Piano di gestione nazionale dell'Allodola *Alauda arvensis*» ovvero:
 - prelievo venatorio dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021;
 - carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
 - gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria concorrono al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore;
- Quaglia: chiusura della stagione venatoria al 31 ottobre 2021 (ed un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali);
- Cesena e Tordo sassello: chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio 2022;
- Coturnice: prelievo in attuazione del «Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)»

2. di confermare quanto contenuto nel decreto n. 12303 del 17 settembre 2021, ovvero:

- Moriglione e Combattente: sospensione del prelievo venatorio;
- Merlo, mantenimento del carniere previsto dall'art. 2 della l.r. 17/2004;
- Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Beccaccia: chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio 2022;

3. di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo;

4. che le prescrizioni di cui al decreto relativo alla valutazione d'incidenza n. 10435 del 29 luglio 2021 sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2021/2022 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi www.agricoltura.regione.lombardia.it;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Franco Ciaretti

D.d.s. 14 ottobre 2021 - n. 13692

Modifica al d.d.s. 4 settembre 2018 - n. 12537 avente ad oggetto «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»»

IL DIRIGENTE DI STRUTTURA
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, ed in particolare l'art. 1 che prevede che i programmi sostenuti dal FEASR per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per il periodo transitorio;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2021) 6632 del 6 settembre 2021 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica da ultimo la Decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015 della Commissione;

Visto il decreto n. 12537 del 4 settembre 2018 «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n.809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane», così come da ultimo modificato dal D.d.u.o.n. 4426 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza sanitaria da covid-19 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia: Modifiche ed integrazioni alle modalità di sottoscrizione delle domande anno 2020 con riferimento alle misure a superficie e modifiche al decreto n. 12537/2018 relativo alla cessione di aziende (cambio beneficiario)»;

Preso atto che le modifiche introdotte dal decreto n. 4426/2020 sono state applicate ai bandi delle misure a superficie, esclusivamente per l'anno campagna 2020, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria COVID-19, e quindi hanno già esaurito i propri effetti nell'anno 2020;

Vista la nota, prof. M1.2019.0126396 del 18 dicembre 2019, predisposta dal Dirigente di Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale, avente ad oggetto «D.d.s. n. 12537 del 4 settembre 2018 Disposizioni per cambio beneficiario (art. 8 reg. UE n. 809/2014) Misure 10.1, 11, 12.1, 13.1, 8.1.02 del PSR 2014-2020. Chiarimenti in merito al paragrafo 2 - Condizioni per il subentro»;

Considerata la necessità di adeguare la scadenza per la presentazione delle richieste di autorizzazione al cambio beneficiario per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l'operazione 8.1.02 alle regole di aggiornamento previste per il piano colturale grafico;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare l'allegato 1 del decreto n. 12537/2018 al fine di modificare la scadenza per la presentazione delle richieste di autorizzazione al cambio per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l'operazione 8.1.02 e di inserire i chiarimenti relativi alle condizioni per il subentro;

Ritenuto opportuno approvare l'allegato 1 denominato «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, relativamente all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla Sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla Misura 11 «Agricoltura biologica», alla Sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» e alla Sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»»;

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce l'allegato 1 del decreto n. 12537/2018, così come da ultimo modificato dal decreto n. 4426 del 10 aprile 2020;

Preso atto che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Struttura Programmazione e attuazione dello Sviluppo Rurale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di concerto con la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale;

Acquisito via e-mail in data 13 ottobre 2021, il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale sui contenuti del citato Allegato 1;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra fra le competenze del Dirigente della Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1 denominato «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, relativamente all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla Sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla Misura 11 «Agricoltura biologica», alla Sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» e alla Sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'allegato 1 del decreto n. 12537 del 4 settembre 2018, così come da ultimo modificato dal decreto n. 4426 del 10 aprile 2020;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.psr.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Rita Cristina De Ponti

_____ • _____

ALLEGATO 1



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI
2014 2020



Regione
Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO) AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014

OPERAZIONE 8.1.02 "MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE"

SOTTOMISURA 10.1 "PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI"

MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA"

SOTTOMISURA 12.1 "PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000"

SOTTOMISURA 13.1 "PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE"

INDICE

PREMESSA

- 1 **DEFINIZIONI**
- 2 **CONDIZIONI PER IL SUBENTRO**
- 3 **PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)**
- 4 **SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO DENOMINATA SU SIS.CO. "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE – TIPO DI AUTORIZZAZIONE - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART 8 DEL REG. UE N. 809/2014" E RELATIVE TEMPISTICHE**
 - 4.1 **CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO**
 - 4.2 **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO**
- 5 **SOGGETTO CHE ISTRUISCE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO E RELATIVE TEMPISTICHE**
- 6 **SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA DOMANDA AUTORIZZATA "MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014"**
 - 6.1 **CONTENUTI DI UNA DOMANDA AUTORIZZATA "MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014"**
 - 6.2 **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA AUTORIZZATA AL CAMBIO BENEFICIARIO**
- 7 **SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLE MISURE AVENTI IMPEGNI PLURIENNALI (OPERAZIONE 8.1.02, SOTTOMISURA 10.1, MISURA 11)**
 - 7.1 **MANCATA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DA PARTE DEL CEDENTE**
- 8 **SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA 12.1**
9. **SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALL'OPERAZIONE 13.1.01**
10. **CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI**
11. **SUBENTRO RICONDUCIBILE A CAUSE DI FORZA MAGGIORE (ART. 2, REG. UE N. 1306/2013)**

PREMESSA

L'articolo 47, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013 prevede che, per le misure i cui pagamenti sono basati su una superficie, un beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto e che quest'ultimo può subentrare negli impegni relativi alle superfici oggetto di trasferimento per il restante periodo.

L'articolo 8 del Regolamento UE n. 809/2014 stabilisce le condizioni da rispettare in caso di cessione di azienda da un beneficiario a un altro soggetto dopo la presentazione di una domanda di aiuto, sostegno o pagamento.

Ai fini del pagamento dei premi, la cessione di azienda da un beneficiario a un altro beneficiario deve essere effettuata entro un termine fissato dagli Stati membri e nei limiti previsti dalla sopra citata normativa comunitaria.

Per quanto riguarda le Misure con pagamenti basati sulla superficie o sui capi animali, la Regione Lombardia prevede che la cessione:

- da un beneficiario a un altro beneficiario delle superfici o dei capi animali richiesti a premio con la domanda di sostegno o pagamento relativa ad una Operazione possa essere totale o parziale;
- sia possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno e debba essere sempre tracciata sul sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (Sis.Co.).

La cessione totale o parziale non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, qualora il recesso dagli impegni riguardi le parti della domanda che presentano tali irregolarità.

La cessione totale o parziale delle superfici o dei capi animali sotto impegno da parte di un beneficiario comporta la revoca totale o parziale dal premio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, tranne nelle due seguenti casistiche:

- cause di forza maggiore;
- subentro di un altro soggetto agli impegni sottoscritti dal cedente (cambio beneficiario).

Il presente documento ha per oggetto il **cambio beneficiario**, cioè il trasferimento, totale o parziale, delle superfici o dei capi animali sotto impegno da un beneficiario ad altro soggetto.

1 DEFINIZIONI

Cessione: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione che interessa interamente o parzialmente le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cedente: il soggetto che cede totalmente o parzialmente le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cessionario (subentrante): il soggetto al quale sono cedute le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cambio beneficiario totale: il cedente cede tutte le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cambio beneficiario parziale: il cedente cede una parte delle superfici o dei capi animali sotto impegno.

Sis.Co.: Sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia.

Bando aperto: periodo entro cui è possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

Bando chiuso: periodo entro cui NON è più possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

SIB: Sistema Informativo del Biologico.

AFCP: Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Lombardia.

2 CONDIZIONI PER IL SUBENTRO

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 809/2014 il cambio beneficiario è possibile solo se:

- il cessionario (subentrante) informa la Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno;
- il cessionario (subentrante) presenta tutti i documenti giustificativi richiesti;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la cessione dell'aiuto e/o del sostegno.

Il cessionario (subentrante) deve mantenere i medesimi impegni assunti dal cedente in relazione alle superfici o ai capi animali oggetto di cessione.

E' possibile effettuare la cessione totale o parziale delle superfici o dei capi animali sotto impegno **solo nell'ambito della stessa Operazione**; non sono quindi ammissibili passaggi di superfici o di capi animali sotto impegno da un'Operazione ad un'altra.

Tale limite non si applica alla Misura 11 "Agricoltura Biologica", per la quale è possibile passare dall'Operazione 11.1.01 "Conversione all'Agricoltura Biologica" all'Operazione 11.2.01 "Mantenimento dell'Agricoltura Biologica", nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni attuative della Misura.

E' possibile effettuare una cessione totale o parziale senza che il cedente restituisca il premio percepito negli anni precedenti per le superfici o i capi animali trasferiti solo nel caso in cui il cessionario (subentrante) soddisfi le seguenti condizioni:

- essere in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi previsti dal bando dell'Operazione interessata;
- dichiarare di:

- impegnarsi a subentrare agli impegni sottoscritti dal cedente per tutta la durata del periodo di impegno restante¹;
- assumersi la responsabilità delle irregolarità che comportano la riduzione e/o l'esclusione dal premio con la restituzione di eventuali contributi già erogati al cedente.

Inoltre:

a) il cessionario (subentrante) può subentrare:

- solo alle Operazioni compatibili con quelle eventualmente già in essere, se già beneficiario di una o più Operazioni;
- anche ad una sola delle Operazioni attivate dal cedente, in caso di Operazioni combinate;

b) le superfici oggetto di trasferimento devono essere nella disponibilità del cessionario (subentrante), attraverso un regolare titolo di conduzione (proprietà, affitto, ecc.) avente scadenza pari o successiva al termine ultimo dell'impegno assunto dal cedente;

c) la movimentazione dei capi animali trasferiti al cessionario (subentrante) deve essere regolarmente registrata nella Banca Dati Regionale (BDR) veterinaria e, in caso di compravendita, deve essere presente la fattura o altra idonea documentazione;

d) una medesima superficie o capo animale possono essere coinvolti una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario;

e) il cambio beneficiario NON è possibile qualora il cedente sia iscritto al Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Regionale, presenti posizione debitorie e non abbia in corso altri pagamenti che possono consentire il recupero delle somme dovute;

f) le superfici o i capi animali sotto impegno oggetto di trasferimento devono essere dichiarati entro i termini regolamentari in una domanda di sostegno/pagamento.

NB - La condizione di cui al punto d) può essere considerata ugualmente soddisfatta solo nel caso in cui il cedente cessi totalmente l'attività e contestualmente si verifichi una delle seguenti fattispecie:

1) scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono i medesimi e conducono unitariamente le medesime superfici della società madre (cedente) senza quindi un trasferimento effettivo di superfici/capi animali a soggetti diversi.

2) trasferimenti di superfici/capi conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS (vedi tabella seguente)

| PARENTELA | | AFFINITA' | |
|---|--|--|--|
| è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite | | è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge | |
| Grado | Rapporto di parentela con il titolare | Grado | Rapporto di affinità |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • padre e madre • figlio o figlia | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • suocero o suocera del titolare • figlio o figlia del coniuge |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • nonno o nonna • nipote (figlio del figlio o della figlia) • fratello o sorella | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • nonno o nonna del coniuge • nipote (figlio del figlio del coniuge) • cognato o cognata |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • bisnonno o bisnonna • pronipote (figlia o figlio del nipote) • nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) • zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre) | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • bisnonno o bisnonna del coniuge • pronipote (figlio del nipote del coniuge) • nipote (figlio del cognato o della cognata) • zio o zia del coniuge |

¹ Il periodo di impegno restante è dato dalla durata dell'impegno fissata dal bando sottoscritto con la domanda di sostegno del 1° anno (es. 6 anni) meno la durata dell'impegno espressa in anni già soddisfatta dal cedente.

3 PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)

La cessione totale o parziale dal cedente al cessionario (subentrante) si realizza con l'attivazione di un'apposita procedura su Sis.Co., tramite le seguenti fasi:

1. Presentazione da parte del cessionario (subentrante) di una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di sostegno/pagamento del cedente, corredata dalla documentazione prevista nelle disposizioni attuative delle Operazioni interessate, denominata *“Domanda di autorizzazione – Tipo di autorizzazione - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”*;
2. Istruttoria della suddetta richiesta da parte della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi (Responsabile dell'Operazione) o della Struttura AFCP/Provincia di Sondrio competente per territorio sulla domanda del cedente, come illustrato nella seguente tabella:

| Operazione/Sottomisura/Misura | Ente responsabile istruttoria |
|-------------------------------|---|
| Operazione 8.1.02 | AFCP/Provincia di Sondrio competente per territorio sulla domanda del cedente |
| Sottomisura 10.1 | AFCP/Provincia di Sondrio competente per territorio sulla domanda del cedente |
| Misura 11 | AFCP/Provincia di Sondrio competente per territorio sulla domanda del cedente |
| Sottomisura 12.1 | Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi |
| Sottomisura 13.1 | Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi |

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui al punto 2, presentazione da parte del cessionario (subentrante) della domanda autorizzata denominata *“Misura/Sottomisura XX - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”*, che rappresenta la domanda di sostegno/pagamento, con la quale quest'ultimo subentra formalmente agli impegni del cedente per il restante periodo d'impegno.

Se il cambio beneficiario non è perfezionato con le modalità sopra descritte e nel rispetto delle tempistiche previste dal presente allegato, il cedente è tenuto alla restituzione dei premi percepiti per le superfici o i capi animali trasferiti per i quali il cessionario (subentrante) non ha formalizzato l'assunzione degli impegni del cedente.

Qualora la procedura di cambio beneficiario interessasse più soggetti che cedono ad uno stesso cessionario (subentrante), quest'ultimo è tenuto ad attivare la suddetta procedura per ciascun cedente, con le specifiche riportate di seguito.

Caso 1:

Soggetto A = cessionario (subentrante) A

Soggetto B = cedente B che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A

Soggetto C = cedente C che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A

Il soggetto A presenta 2 richieste di autorizzazione al cambio beneficiario in tempi diversi e la seconda richiesta di cambio beneficiario viene presentata dopo la CHIUSURA dell'istruttoria relativa alla prima richiesta di autorizzazione.

In questo caso, il Soggetto A deve presentare due domande autorizzate “Misura/Sottomisura XX - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”, ma la domanda autorizzata presentata per ultima (es. Procedimento tra soggetto A e soggetto C) sostituisce quella precedente

(es. Procedimento tra soggetto A e soggetto B). La seconda domanda deve quindi contenere tutte le superfici/capi animali richiesti a premio, compresi quelli relativi al trasferimento del primo procedimento (Procedimento tra soggetto A e soggetto B).

Caso 2:**Soggetto A = cessionario (subentrante) A****Soggetto B = cedente B che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A****Soggetto C = cedente C che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A****Il soggetto A ha presentato contestualmente 2 richieste di autorizzazione al cambio beneficiario relative rispettivamente ai soggetti B e C.****Caso 3:****Soggetto A = cessionario (subentrante) A****Soggetto B = cedente B che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A****Soggetto C = cedente C che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A****Il soggetto A ha presentato una richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario (es. Procedimento tra soggetto A e soggetto B) e prima della conclusione dell'istruttoria di tale richiesta di autorizzazione, lo stesso soggetto A presenta una seconda richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario (Procedimento tra soggetto A e soggetto C).**

Nei casi 2 e 3, il Soggetto A, a conclusione dell'istruttoria di entrambe le richieste di autorizzazione, deve presentare un'unica domanda autorizzata "Misura/Sottomisura XX - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", che deve quindi contenere tutte le superfici/capi animali richiesti a premio relativi ai due procedimenti di cambio beneficiario.

Il cambio beneficiario deve essere effettuato ANCHE a seguito di cessione di superfici o capi animali da un beneficiario cedente ad un cessionario (subentrante) già beneficiario della stessa Operazione e/o della stessa Misura/Sottomisura.

Se il cambio beneficiario è parziale, il cedente non sarà tenuto a modificare l'ultima domanda di sostegno/pagamento valida richiamata nella richiesta di autorizzazione al subentro presentata dal cessionario (subentrante); in questo caso, nell'istruttoria di SALDO, l'Organismo Pagatore Regionale:

- 1) escluderà dalle superfici o dai capi animali ammissibili le superfici o i capi animali trasferiti che figurano ancora nella domanda di sostegno/pagamento del cedente;
- 2) ridefinirà, ai fini del pagamento, le nuove superfici o i capi animali accertati, al netto della superficie o dei capi animali trasferiti, senza prevedere alcuna penalità, poiché la riduzione è riconducibile ad un procedimento di cambio beneficiario.

In caso di cambio beneficiario parziale, per garantire il pagamento corretto delle domande presentate nell'anno in cui è stato autorizzato il procedimento di cambio beneficiario, al cedente non verrà riconosciuto alcun pagamento dell'anticipo.

In caso di cessione di azienda totale o parziale collegata ad una domanda relativa alla Misura 11 "Agricoltura biologica", sia il cedente che il cessionario (subentrante) devono aggiornare la loro situazione sul SIB.

4 SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO DENOMINATA SU SIS.CO. "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE – TIPO DI AUTORIZZAZIONE - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART 8 DEL REG. UE N. 809/2014" E RELATIVE TEMPISTICHE

Come indicato nel paragrafo 3, il soggetto tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – tipo di autorizzazione – Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" è il cessionario (subentrante).

La richiesta di autorizzazione deve riferirsi all'anno campagna per il quale il cessionario (subentrante) intende presentare la domanda autorizzata "Misura/Sottomisura XX - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014".

A titolo esemplificativo si riportano nella seguente tabella alcune ipotesi di tempistiche.

| MISURA SOTTOMISURA OPERAZIONE | ANNO CAMPAGNA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEL CEDENTE | DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO DA PARTE DEL CESSIONARIO (SUBENTRANTE) | ANNO CAMPAGNA DELLA DOMANDA AUTORIZZATA ART. 8, REG UE N. 809/2014 DA PARTE DEL CESSIONARIO (SUBENTRANTE) | SELEZIONE ANNO CAMPAGNA SU SISCO PER RICHIESTA E PER DOMANDA AUTORIZZATA ART 8 REG UE N. 809/2014 DA PARTE DEL CESSIONARIO (SUBENTRANTE) | TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AUTORIZZATA ART. 8, REG UE N. 809/2014 |
|---|---|---|---|--|--|
| Operazione 8.1.02 Sottomisura 10.1 Misura 11 (cfr. par. 7) | 2021 (Anno N) | 31 luglio 2021 | 2021 (Anno N) | 2021– RICHIESTA 2021– DOM. ART 8 | Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'esito istruttorio positivo della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario (cd. Bando chiuso) |
| | 2021 (Anno N) | 17 novembre 2021 | 2022 (Anno N+1) | 2022 – RICHIESTA 2022 – DOM. ART 8 | Entro le scadenze fissate nei bandi dell'anno N+1 (cd. Bando aperto) |
| Sottomisura 12.1 Operazione 13.1.01 (cfr. par. 8 e 9) | 2021 (Anno N) | 31 luglio 2021 | 2021 (Anno N) | 2021 – RICHIESTA 2021 – DOM. ART 8 | Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'esito istruttorio positivo della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario (cd. Bando chiuso) |
| | 2021 (Anno N) | 2 novembre 2021 | // | - | // |

Il cessionario (subentrante) deve presentare la suddetta richiesta a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi entro 30 giorni lavorativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o dei capi animali dal cedente al cessionario (subentrante).

La data da cui decorrono i 30 giorni lavorativi è la seguente:

- in caso di cambio di proprietà, la data del trasferimento è quella di stipula dell'atto di compravendita sottoscritto dalle parti;
- in caso di cambio di conduzione tramite contratto di affitto, comodato o concessione, la data del trasferimento è quella di decorrenza indicata nel contratto sottoscritto dalle parti (ad

esempio: contratto d'affitto sottoscritto dalle parti il 15 novembre con decorrenza dall'11 novembre. La data del trasferimento è l'11 novembre).

4.1 CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO

La richiesta di autorizzazione contiene:

- l'anagrafica del cessionario (subentrante) e del cedente;
- il riferimento alla domanda di sostegno/pagamento (ID domanda, Misura/Operazione) presentata dal cedente alla quale il cessionario (subentrante) intende fare riferimento;
- l'indicazione se la richiesta riguarda una cessione totale o parziale;
- le superfici o i capi animali richiesti nella domanda del cedente a cui il cessionario (subentrante) intende subentrare;
- la documentazione prevista nelle disposizioni attuative delle Operazioni oggetto di cambio beneficiario.

4.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO

Alla richiesta deve essere allegata la "Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario (subentrante). Il modello di tale dichiarazione è contenuto nelle disposizioni attuative delle Operazioni oggetto di cambio beneficiario.

Documentazione aggiuntiva per la Misura 11

Qualora il cessionario (subentrante), al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario, non risultasse iscritto all'elenco nazionale degli operatori biologici come produttore, deve allegare a tale richiesta la notifica di inizio di attività biologica comprendente anche i terreni oggetto di trasferimento. Al fine di poter ottenere l'autorizzazione al cambio beneficiario entro i termini stabiliti per la chiusura dell'istruttoria della richiesta di autorizzazione (45 giorni lavorativi), il cessionario (subentrante) deve produrre il documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Controllo alla Struttura AFCP/Provincia di Sondrio competente per territorio sulla domanda del cedente.

5 SOGGETTO CHE ISTRUISCE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO E RELATIVE TEMPISTICHE

L'istruttoria della richiesta di autorizzazione presentata dal cessionario (subentrante) viene effettuata dai soggetti indicati al precedente paragrafo 3, punto 2.

I Responsabili del procedimento di istruttoria sono:

- il Responsabile dell'Operazione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi per la Sottomisura 12.1 e l'Operazione 13.1.01;
- il Dirigente pro tempore delle Strutture AFCP/Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio per l'Operazione 8.1.02, la Sottomisura 10.1 e la Misura 11.

L'istruttoria deve essere completata entro 45 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di autorizzazione da parte del cessionario (subentrante).

L'istruttoria può concludersi anche con esito parzialmente positivo, qualora non tutte le superfici/capi animali oggetto di trasferimento presentino le caratteristiche previste dal bando della Misura/Sottomisura/Operazione a cui il cessionario (subentrante) intende aderire.

Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento ne comunica l'esito al cessionario (subentrante) e al cedente tramite PEC.

Per presentare la domanda autorizzata di cui al successivo paragrafo 6 nel periodo in cui sono aperti i termini per presentare le domande di sostegno/pagamento (c.d. bando aperto), il cessionario (subentrante) deve considerare i tempi istruttori sopra descritti, per assicurarsi, in caso di istruttoria positiva, la possibilità di presentare la domanda di sostegno/pagamento denominata "Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), Art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" entro i termini stabiliti dai bandi per le domande di sostegno/pagamento e le domande di sostegno/pagamento tardive.

Qualora l'istruttoria della richiesta di autorizzazione si concludesse oltre i sopracitati termini stabiliti dai bandi per le domande di sostegno/pagamento e le domande di sostegno/pagamento tardive, il cambio beneficiario potrà essere perfezionato solo se le superfici o i capi oggetto di trasferimento sono stati dichiarati nella domanda di sostegno/pagamento del cedente. Diversamente non sarà possibile riconoscere il cambio beneficiario.

6 SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA DOMANDA AUTORIZZATA "MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014"

Istruita positivamente la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario di cui al precedente paragrafo 5, il cessionario (subentrante) può presentare una domanda autorizzata denominata "Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), Art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", che costituisce domanda di sostegno/pagamento.

Qualora il subentro agli impegni di una data Operazione sia finalizzato al percepimento di un pagamento per l'annualità corrispondente a quella in cui il cedente ha presentato una domanda di sostegno/pagamento e i termini per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento siano scaduti (c.d. bando chiuso), la domanda autorizzata deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC, del Responsabile del Procedimento riguardo l'esito positivo dell'istruttoria della suddetta richiesta di autorizzazione, pena l'invalidazione dell'intera procedura di subentro.

La domanda autorizzata denominata "Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), Art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", che costituisce domanda di sostegno/pagamento sarà presentata ed istruita con le modalità definite nelle disposizioni attuative delle singole Operazioni.

Una domanda autorizzata presentata dal cessionario (subentrante) a bando aperto nei 25 giorni successivi al termine ultimo fissato dai bandi per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento sarà soggetta alle penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento.

In caso di una domanda autorizzata presentata dal cessionario (subentrante) a bando chiuso e collegata ad una domanda di aiuto/pagamento tardiva presentata dal cedente, le penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento saranno applicate sia al cedente (in caso di subentro parziale) che al cessionario (subentrante) (in caso di subentro parziale o totale).

6.1 CONTENUTI DI UNA DOMANDA AUTORIZZATA “MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014”

La domanda autorizzata “Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” presenta la medesima struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento relativa all’Operazione oggetto di cambio beneficiario.

La suddetta domanda autorizzata, se presentata a “bando chiuso”, deve contenere le superfici/capi animali oggetto di trasferimento e le eventuali superfici/capi animali del cessionario (subentrante) già sotto impegno.

Se la domanda è presentata a “bando aperto”, deve contenere le superfici/capi animali oggetto di trasferimento e le eventuali superfici/capi animali del cessionario (subentrante) già sotto impegno, nonché eventuali altre superfici/capi animali che lo stesso intende chiedere per la prima volta, diverse da quelle oggetto di trasferimento; quest’ultimo caso è possibile solo se le disposizioni attuative dell’Operazione interessata prevedono la possibilità di effettuare ampliamenti.

6.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA AUTORIZZATA AL CAMBIO BENEFICIARIO

Alla domanda autorizzata al cambio beneficiario, che rappresenta a tutti gli effetti una domanda di aiuto/pagamento, deve essere allegata la documentazione prevista dalle disposizioni attuative delle Operazioni oggetto di cambio beneficiario.

7 SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L’ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLE MISURE AVENTI IMPEGNI PLURIENNALI (OPERAZIONE 8.1.02, SOTTOMISURA 10.1, MISURA 11)

E’ possibile effettuare la cessione totale o parziale dell’azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento a cui si intende subentrare. Per subentrare agli impegni dell’anno N (es. 2021) e percepire il relativo pagamento riferito all’anno N (anticipo/saldo 2021), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- entro il **10/11/anno N** (es. 10/11/2021), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario “Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”, corredata della documentazione prevista dalle relative disposizioni attuative;
- entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC, dell’esito positivo dell’istruttoria della domanda di autorizzazione e comunque entro il **15/2/anno N+1** (es. 15/02/2022), la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento “Operazione 8.1.02 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” oppure “Sottomisura 10.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” oppure “Misura 11 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” - anno campagna N (es. 2021).

Tutte le richieste di autorizzazione al cambio beneficiario presentate dopo il **10 novembre dell’anno N** (es. 2021), con esito istruttorio positivo, sono valide ai soli fini della presentazione della domanda di aiuto/pagamento “Operazione 8.1.02 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” oppure “Sottomisura 10.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” oppure “Misura 11 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” per l’**anno campagna N+1** (es. 2022).

Tali domande autorizzate, trattandosi di domande di aiuto/pagamento per la campagna N+1, potranno essere presentate entro i termini stabiliti dai bandi per le domande di sostegno/pagamento e per le domande di sostegno/pagamento tardive.

7.1 MANCATA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DA PARTE DEL CEDENTE

A bando chiuso, non è possibile avviare alcuna procedura di subentro in assenza della presentazione di una domanda di pagamento da parte del cedente (c.d. mancata conferma) per l'annualità nella quale il cessionario (subentrante) intende subentrare.

8 SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA 12.1

Successivamente alla presentazione delle domande di sostegno è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni.

Il cessionario (subentrante), per poter subentrare agli impegni relativi all'**annualità N** (es. anno 2021) e percepire il relativo pagamento, deve presentare:

- entro il **31 ottobre dell'anno N** (es. 31 ottobre 2021), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata della documentazione prevista dalle relative disposizioni attuative;
- entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC, dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda di autorizzazione e comunque entro il **31 dicembre dell'anno N** (es. 31/12/2021), la domanda di sostegno "Sottomisura 12.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014".

Decorsi tali termini non sarà possibile avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno N.

9. SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALL'OPERAZIONE 13.1.01

Successivamente alla presentazione delle domande di sostegno è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni.

Il cessionario (subentrante), per poter subentrare agli impegni relativi all'**annualità N** (es. anno 2021) e percepire il relativo pagamento, deve presentare:

- entro il **31 ottobre dell'anno N** (es. 31 ottobre 2021), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata della documentazione prevista dalle relative disposizioni attuative;
- entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC, dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda di autorizzazione e comunque entro il **31 dicembre dell'anno N** (es. 31/12/2021), la domanda di aiuto/pagamento "Sottomisura 13.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014".

Decorsi tali termini non sarà possibile avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno N.

10. CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cessionario (subentrante) assume formalmente gli impegni del cedente con la presentazione della domanda autorizzata "*Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), art. 8 del*

Reg. UE n. 809/2014” e diviene responsabile a tutti gli effetti del rispetto degli impegni per tutta la durata residua, calcolata a partire dall’anno in cui è stata presentata dal cedente la domanda relativa all’Operazione oggetto di cambio beneficiario.

Pertanto, il cedente non è tenuto a restituire le somme già percepite negli anni d’impegno antecedenti il cambio beneficiario. Viceversa, se colui che intende subentrare non presenta tutte le caratteristiche richieste ai precedenti paragrafi 2 e 3, il cedente deve restituire i premi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Dopo l’assunzione formale degli impegni da parte del cessionario (subentrante) con la presentazione della domanda autorizzata “*Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014*”, la responsabilità di eventuali rinunce agli impegni e/o future irregolarità che comportano riduzioni od esclusioni dal premio, con recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, è imputabile al cessionario (subentrante) stesso, il quale è tenuto a restituire anche il premio già erogato al cedente.

Caso particolare per le misure pluriennali (Operazione 8.1.02, Sottomisura 10.1, Misura 11)

La richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dopo il 10 novembre dell’anno N (es. 2021) con un esito istruttorio positivo (cfr. paragrafo 7) corrisponde ad un’assunzione formale degli impegni da parte del cessionario (subentrante) per il periodo compreso tra la presentazione della richiesta di autorizzazione stessa fino al **31/12/anno N** (es. 31/12/2021).

Si precisa però che, in caso di irregolarità, rimane in carico al cedente l’onere di restituire eventuali somme sui terreni trasferiti, in quanto il contributo relativo all’annualità N viene percepito interamente dal cedente.

Nella seguente tabella sono riassunti i casi che determinano la restituzione dei premi e i relativi soggetti tenuti alla restituzione.

| Fasi del procedimento | Soggetto tenuto alla restituzione dei premi percepiti dal cedente |
|--|---|
| Richiesta di autorizzazione istruita negativamente | Cedente |
| Richiesta di autorizzazione istruita parzialmente positiva | Cedente per la superficie/capi animali non autorizzati al subentro. |
| Mancata presentazione Domanda art. 8 Reg. UE n. 809/2014 oppure presentazione della Domanda art.8 Reg. UE n. 809/2014 oltre i termini previsti dal presente decreto. | Cedente |
| Domanda autorizzata art. 8 Reg. UE n. 809/2014 istruita negativamente | Cessionario (subentrante) |
| Richiesta di autorizzazione presentata dopo il 10 novembre dell’anno N ed istruita positivamente (sottomisura 10.1, Misura 11, Operazione 8.1.02) ma con infrazione rilevate sui terreni trasferiti | Cedente |

11. SUBENTRO RICONDUCEBILE A CAUSE DI FORZA MAGGIORE (ART. 2, REG. UE N. 1306/2013)

Eventuali richieste di subentro da parte del cessionario (subentrante) di cui al precedente paragrafo 4, riconducibili al decesso o incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (cedente) che

impedissero il rispetto delle presenti disposizioni attuative, saranno valutate caso per caso dal Responsabile del Procedimento e dall'Organismo Pagatore Regionale.

In assenza di una domanda di pagamento presentata dal cedente e/o dal cessionario (subentrante) entro i termini fissati dai regolamenti comunitari, riconducibile alle suddette cause di forza maggiore, l'impegno pluriennale del cedente s'intende concluso senza procedere al recupero delle somme già erogate.

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 6 ottobre 2021 - n. 13258
D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Rimodellamento e impermeabilizzazione stagno» e impegno di euro 15.000,00 a favore del comune di Pontirolo Nuovo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della

Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys scripta spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
 - Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
- Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.513 (euro 1.026.111,74 di fondi regionali ed euro 1.051.401,26 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:
- capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020- Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;

- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176,26 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.366,74 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E86J15001470002;

Preso atto della variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale con la legge 27 luglio 2021, n. 89;

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n. T1.2021.0032749 del 18 marzo 2021, è pervenuto il progetto «Rimodellamento e impermeabilizzazione stagno» presentato dal Comune di Pontirolo Nuovo per la linea di intervento anfibi, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 26 aprile 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0040407) sono state richieste al Comune di Pontirolo Nuovo integrazioni documentali, che sono pervenute con nota prot. regionale n. T1.2021.0043714.

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Comune di Pontirolo Nuovo, la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Verificato che, nella dotazione finanziaria complessiva del bando sono risultate economie di spesa in relazione a talune linee di intervento, e che ai sensi dell'art. A4 del Bando i progetti istruiti ed in attesa di finanziamento possono essere finanziati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva;

Dato atto che il cronoprogramma del progetto potrebbe dover essere aggiornato, considerato il periodo intercorso dalla presentazione dell'istanza;

Ritenuto a tal fine opportuno concedere una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15 al Bando) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022 (come indicato all'art C3.d del Bando);

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 15.000,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Rimodellamento e impermeabilizzazione stagno», trovano copertura come segue:

- euro 6.000,00 sul capitolo 9.05.203.5818 del bilancio 2021;
- euro 9.000,00 sul capitolo 9.05.203.5818 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il progetto «Rimodellamento e impermeabilizzazione stagno», presentato dal Comune di Pontirolo Nuovo, per la linea d'intervento anfibi, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00;
- di impegnare la somma complessiva di euro 15.000,00 come segue:
 - euro 6.000,00 sul capitolo 9.05.203.5818 del bilancio 2021,

- euro 9.000,00 sul capitolo 9.05.203.5818 del bilancio 2022;

- di trasmettere al Comune di Pontirolo Nuovo il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto «Rimodellamento e impermeabilizzazione stagno», presentato dal Comune di Pontirolo Nuovo per la linea d'intervento anfibi, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00;

2. di assumere impegni a favore del beneficiario indicato nella tabella seguente con imputazione al capitolo e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

| Beneficiario/Ruolo | Codice | Capitolo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| COMUNE DI PONTIROLO NUOVO | 10176 | 9.05.203.5818 | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |

3. di concedere, qualora l'ente Comune di Pontirolo Nuovo lo ritenesse necessario, una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15) da parte dell'interessato

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022);

4. di trasmettere al Comune di Pontirolo Nuovo il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo, e l'eventuale richiesta di proroga;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Alessandra Norcini

D.d.s. 11 ottobre 2021 - n. 13516

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12190 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della provincia di Mantova, della somma pari a 200.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: «Attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza, esecuzione dei monitoraggi o di indagini di caratterizzazione, elaborazioni di analisi di rischio ed eventuali altri interventi non prevedibili e non preventivabili» (Cup G67520000210001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto regionale 15 settembre 2021 n. 12190, di impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova della somma pari a 12.458.520,00 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'Accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali;

Dato atto che il suddetto decreto dispone l'impegno, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, della somma pari a euro 12.458.520,00 per la realizzazione ex officio degli interventi di cui al paragrafo successivo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| EURO 15.000,00 | EURO 610.000,00 | EURO 630.000,00 | EURO 11.203.520,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto altresì che la somma complessiva pari a 12.458.520,00 euro riguarda i seguenti interventi:

- Intervento 3) Completamento dell'intervento «Esecuzione di una campagna di specazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdaro» (CUP G69C20000440001), per un importo di € 58.520,00;
- Intervento 5) Interventi ed attività finalizzate alla bonifica del Canale Sisma:
 - Indagini integrative specifiche di caratterizzazione;
 - Individuazione e realizzazione degli interventi di bonifica/ messa in sicurezza necessari (CUP G68C20000360001), per un importo di € 12.000.000,00;
- Intervento 10) Attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza, esecuzione dei monitoraggi o di indagini di caratterizzazione, elaborazioni di analisi di rischio ed eventuali altri interventi non prevedibili e non preventivabili (CUP G67520000210001), per un importo di € 200.000,00;
- Intervento 12) Prosecuzione attività finanziata con Accordo Integrativo del 12 maggio 2016 «Esecuzione di una campagna di specazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdaro» (CUP G69C20000440001), per un importo di € 200.000,00;

Ritenuto, ai fini contabili che risulta necessario, per la tracciabilità dei flussi finanziari, rettificare, con il presente atto, l'impegno di cui al decreto n. 12190/2021, con l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP;

Ritenuto pertanto necessario, impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in

sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, la somma pari a 200.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento:

- Intervento 10) Attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza, esecuzione dei monitoraggi o di indagini di caratterizzazione, elaborazioni di analisi di rischio ed eventuali altri interventi non prevedibili e non preventivabili (CUP G67520000210001);

a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| EURO 0,00 | EURO 50.000,00 | EURO 50.000,00 | EURO 100.000,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2022/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto che il capitolo 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n.1 e n. 4 al presente decreto»;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato 2 d.lgs.118/2011 e s.m.i. In cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2022-2023- 2024;

Ritenuto di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12190/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: CUP G67520000210001.

DECRETA

1. Di rettificare, per quanto in premessa, il decreto n. 12190/2021, mediante l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP, ovvero di impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico», l'importo complessivo di euro 200.000,00 a favore di PROVINCIA DI MANTOVA (cod. 11605), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8524 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, per la realizzazione *ex officio* dell'intervento:

- Intervento 10) Attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza, esecuzione dei monitoraggi o di indagini di caratterizzazione, elaborazioni di analisi di rischio ed eventuali altri interventi non prevedibili e non preventivabili (CUP G67520000210001);

ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| EURO 0,00 | EURO 50.000,00 | EURO 50.000,00 | EURO 100.000,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2022/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile negli esercizi individuati nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell'obbligazione passiva scadente negli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Mantova;

4. di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12190/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 12190 del 15 settembre 2021;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Massimo Leoni

D.d.s. 11 ottobre 2021 - n. 13517

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12190 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della provincia di Mantova, della somma pari a 12.000.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: interventi ed attività finalizzate alla bonifica del Canale Sisma: - indagini integrative specifiche di caratterizzazione - individuazione e realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza necessari (CUP G68C20000360001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto regionale 15 settembre 2021 n. 12190, di impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, della somma pari a 12.458.520,00 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'Accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali;

Dato atto che il suddetto decreto dispone l'impegno, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, della somma pari a euro 12.458.520,00 per la realizzazione ex officio degli interventi di cui al paragrafo successivo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| EURO 15.000,00 | EURO 610.000,00 | EURO 630.000,00 | EURO 11.203.520,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto altresì che la somma complessiva pari a 12.458.520,00 euro riguarda i seguenti interventi:

- Intervento 3) Completamento dell'intervento «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdarò» (CUP G69C20000440001), per un importo di € 58.520,00;
- Intervento 5) Interventi ed attività finalizzate alla bonifica del Canale Sisma:
 - Indagini integrative specifiche di caratterizzazione;
 - Individuazione e realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza necessari (CUP G68C20000360001), per un importo di € 12.000.000,00;
- Intervento 10) Attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza, esecuzione dei monitoraggi o di indagini di caratterizzazione, elaborazioni di analisi di rischio ed eventuali altri interventi non prevedibili e non preventivabili (CUP G67520000210001), per un importo di € 200.000,00;
- Intervento 12) Prosecuzione attività finanziata con Accordo Integrativo del 12 maggio 2016 «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdarò» (CUP G69C20000440001), per un importo di € 200.000,00;

Ritenuto, ai fini contabili che risulta necessario, per la tracciabilità dei flussi finanziari, rettificare, con il presente atto, l'impegno di cui al decreto n. 12190/2021, con l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP;

Ritenuto pertanto necessario, impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse

Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, la somma pari a 12.000.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento:

- Intervento 5) Interventi ed attività finalizzate alla bonifica del Canale Sisma:
 - Indagini integrative specifiche di caratterizzazione;
 - Individuazione e realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza necessari (CUP G68C20000360001);

a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| EURO 0,00 | EURO 500.000,00 | EURO 500.000,00 | EURO 11.000.000,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2022/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto che il capitolo 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n.1 e n. 4 al presente decreto»;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato 2 d.lgs.118/2011 e s.m.i. In cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2022-2023- 2024;

Ritenuto di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12190/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: CUP G68C20000360001.

DECRETA

1. di rettificare, per quanto in premessa, il decreto n. 12190/2021, mediante l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP; ovvero di impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Po-

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

lo chimico, l'importo complessivo di euro 12.000.000,00 a favore di PROVINCIA DI MANTOVA (cod. 11605), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8524 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, per la realizzazione *ex officio* dell'intervento:

- Intervento 5) Interventi ed attività finalizzate alla bonifica del Canale Sisma:
 - Indagini integrative specifiche di caratterizzazione;
 - Individuazione e realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza necessari (CUP G68C20000360001);

ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| EURO 0,00 | EURO 500.000,00 | EURO 500.000,00 | EURO 11.000.000,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2022/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile negli esercizi individuati nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell'obbligazione passiva scadente negli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Mantova;

4. di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12190/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 12190 del 15 settembre 2021;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Massimo Leoni

D.d.s. 11 ottobre 2021 - n. 13518

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12190 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della provincia di Mantova, della somma pari a 58.520,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: «Completamento dell'intervento - esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della conca di Valdaro» (CUP G69C20000440001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto regionale 15 settembre 2021 n. 12190, di impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, della somma pari a 12.458.520,00 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'Accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali;

Dato atto che il suddetto decreto dispone l'impegno, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, della somma pari a euro 12.458.520,00 per la realizzazione ex officio degli interventi di cui al paragrafo successivo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| EURO 15.000,00 | EURO 610.000,00 | EURO 630.000,00 | EURO 11.203.520,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto altresì che la somma complessiva pari a 12.458.520,00 euro riguarda i seguenti interventi:

- Intervento 3) Completamento dell'intervento «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdaro» (CUP G69C20000440001), per un importo di € 58.520,00;
- Intervento 5) Interventi ed attività finalizzate alla bonifica del Canale Sisma:
 - Indagini integrative specifiche di caratterizzazione;
 - Individuazione e realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza necessari (CUP G68C20000360001), per un importo di € 12.000.000,00;
- Intervento 10) Attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza, esecuzione dei monitoraggi o di indagini di caratterizzazione, elaborazioni di analisi di rischio ed eventuali altri interventi non prevedibili e non preventivabili (CUP G67520000210001), per un importo di € 200.000,00;
- Intervento 12) Prosecuzione attività finanziata con Accordo Integrativo del 12 maggio 2016 «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdaro» (CUP G69C20000440001), per un importo di € 200.000,00;

Ritenuto, ai fini contabili che risulta necessario, per la tracciabilità dei flussi finanziari, rettificare, con il presente atto, l'impegno di cui al decreto 12190/2021, con l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP;

Ritenuto pertanto necessario, impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Ac-

cordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, la somma pari a 58.520,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento:

- Intervento 3) Completamento dell'intervento «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdaro» (CUP G69C20000440001);

a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| EURO 15.000,00 | EURO 10.000,00 | EURO 30.000,00 | EURO 3.520,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto che il capitolo 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n.1 e n. 4 al presente decreto»;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato 2 d.lgs. 118/2011 e s.m.i. In cui si chiarisce che «Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021-2022-2023- 2024;

Ritenuto di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12190/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: CUP G69C20000440001.

DECRETA

1. di rettificare, per quanto in premessa, il decreto n. 12190/2021, mediante l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP ovvero di impegnare ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» l'importo complessivo di euro 58.520,00 a favore di PROVINCIA DI MANTOVA (cod. 11605), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8524 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione per la realizzazione *ex officio* dell'intervento:

- Intervento 3) Completamento dell'intervento «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdaro» (CUP G69C20000440001);

ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| EURO 15.000,00 | EURO 10.000,00 | EURO 30.000,00 | EURO 3.520,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile negli esercizi individuati nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell'obbligazione passiva scadente negli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Mantova;

4. di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12190/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 12190 del 15 settembre 2021;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Massimo Leoni

D.d.s.11 ottobre 2021 - n. 13521

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12190 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo Di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della provincia di Mantova, della somma pari a 200.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: «Prosecuzione attività finanziata con accordo integrativo del 12 maggio 2016 - Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del basso Mincio in prossimità della conca di Valdarò» (CUP G69C20000440001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
BONIFICHE

Visto il decreto regionale 15 settembre 2021 n. 12190, di impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, della somma pari a 12.458.520,00 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'Accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali;

Dato atto che il suddetto decreto dispone l'impegno, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, della somma pari a euro 12.458.520,00 per la realizzazione ex officio degli interventi di cui al paragrafo successivo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| EURO 15.000,00 | EURO 610.000,00 | EURO 630.000,00 | EURO 11.203.520,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2022/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto altresì che la somma complessiva pari a 12.458.520,00 euro riguarda i seguenti interventi:

- Intervento 3) Completamento dell'intervento «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdarò» (CUP G69C20000440001), per un importo di € 58.520,00;
- Intervento 5) Interventi ed attività finalizzate alla bonifica del Canale Sisma:
 - Indagini integrative specifiche di caratterizzazione;
 - Individuazione e realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza necessari (CUP G68C20000360001), per un importo di € 12.000.000,00;
- Intervento 10) Attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza, esecuzione dei monitoraggi o di indagini di caratterizzazione, elaborazioni di analisi di rischio ed eventuali altri interventi non prevedibili e non preventivabili (CUP G67520000210001), per un importo di € 200.000,00;
- Intervento 12) Prosecuzione attività finanziata con Accordo Integrativo del 12 maggio 2016 «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdarò» (CUP G69C20000440001), per un importo di € 200.000,00;

Ritenuto, ai fini contabili che risulta necessario, per la tracciabilità dei flussi finanziari, rettificare, con il presente atto, l'impegno

di cui al decreto n. 12190/2021, con l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP;

Ritenuto pertanto necessario, impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, la somma pari a 200.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento:

- Intervento 12) Prosecuzione attività finanziata con Accordo Integrativo del 12 maggio 2016 «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdarò» (CUP G69C20000440001);

a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| EURO 0,00 | EURO 50.000,00 | EURO 50.000,00 | EURO 100.000,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio,

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2022/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto che il capitolo 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n.1 e n. 4 al presente decreto»;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato d.lgs.118/2011 e s.m.i. In cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2022-2023- 2024;

Ritenuto di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12190/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: CUP G69C20000440001.

DECRETA

1. di rettificare, per quanto in premessa, il decreto n. 12190/2021, mediante l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP, ovvero di impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» l'importo complessivo di euro 200.000,00 a favore di PROVINCIA DI MANTOVA (cod. 11605), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8524 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, per la realizzazione *ex officio* dell'intervento:

- Intervento 12) Prosecuzione attività finanziata con Accordo Integrativo del 12 maggio 2016 «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdaro» (CUP G69C20000440001),

ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| EURO 0,00 | EURO 50.000,00 | EURO 50.000,00 | EURO 100.000,00 |

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio,

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2022/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile negli esercizi individuati nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell'obbligazione passiva scadente negli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Mantova;

4. di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12190/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n° 12190 del 15 settembre 2021;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Massimo Leoni

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 11 ottobre 2021 - n. 13500

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

LA DIRIGENTE U.O. SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PONYE»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia»;
- Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;

- Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;
- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art. 31;
- Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con D.D. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Richiamata la d.g.r.n. XI/197 del 11 giugno 2018, di approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia, successivamente sottoscritta il 05 luglio 2018;

Preso atto della d.g.r.n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di II livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il seguente progetto:

| DENOMINAZIONE ENTE | FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA |
|------------------------|--|
| OFFERTA FORMATIVA | 786 |
| ID_PRATICA | 3233183 |
| ID_BENEFICIARIO | 275740 |
| ID_SEZIONE | 26912 - Operatore delle produzioni alimentari - Produzione di bevande |
| ID_SEZIONE | 28608 - Operatore della ristorazione - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti |
| ID_SEZIONE | 28551 - Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza |
| IMPORTO ASSEGNATO | € 18.548,19 |
| RIFERIMENTO PROTOCOLLO | E1.2021.0279907 |
| DATA PROTOCOLLO | 11/10/2021 |

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r.n. 4185 del 13 gennaio 2021, «I Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e redistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r.n. 4222 del 25 gennaio 2021, «II Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;
- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r.n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r.n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r.n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato che la pubblicazione deve avvenire a cura dell'amministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento di concessione finale. Ciò vale anche qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C – lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto;

Dato atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa, in quanto il pagamento verrà effettuato dall'organismo pagatore IGRUE;

DECRETA

1. che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» – «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il progetto presentato dal seguente operatore:

Fondazione maddalena DI CANOSSA – importo assegnato €. 18.548,19 riferimento protocollo E1.2021. 0280493 del 11 ottobre 2021;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanziegiovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

La dirigente
Brunella Reverberi